

CHIARA TENELLA-SILLANI

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA (2^a PARTE)

SOMMARIO IV. *Il diritto di cronaca e i diritti della personalità*: 9. La tutela della personalità. — 10. Diritto all'onore. — 11. Diritto all'immagine. — 12. Diritto alla riservatezza. — 13. Diritto all'identità personale. — V. *Aspetti particolari del diritto di cronaca in relazione alla tutela della personalità*: 14. Cronaca giudiziaria e cronaca nera. — 15. Cronaca e critica in materia politica e sindacale. — 16. Cronaca e critica artistica. — VI. *Gli strumenti a tutela della personalità*: 17. Le responsabilità del giornalista e la riparazione del danno per equivalente. — 18. Le « pene private » e l'art. 12 della legge sulla stampa. — 19. La reintegrazione in forma specifica. — 20. Le azioni inibitorie. — 21. Il diritto di rettifica.

IV

9. La necessità sempre più avvertita di tutelare l'individuo nei molteplici aspetti in cui si esplica la sua personalità anche all'interno dei « gruppi intermedi » e in relazione alla sua dimensione socio-politica, costituisce l'estrinseco e fondamentale limite alla libertà d'informazione, la cui liceità giunge fin dove non vengano ingiustificatamente sacrificati quegli interessi giuridicamente protetti che si riferiscono ai singoli o ai gruppi ancorché non personificati. Di fronte a questi sta, a sua volta, il correlato bisogno di divulgare in ogni particolare notizie ed avvenimenti per esprimere le proprie idee e i personali giudizi, bisogno a cui si unisce la richiesta della collettività, divenuta meglio consapevole del suo ruolo, di essere maggiormente informata per partecipare alla vita e alle scelte della società civile e dei poteri che ad essa fanno capo. Ma se è certa l'esistenza di esigenze costituzionali di pari valore che reciprocamente si condizionano, non altrettanto costante, come dimostra la ricca giurisprudenza in materia, è il bilanciamento degli interessi che non si può conseguire sulla base di formule astratte precostituite e stabili, ma solo in relazione al mutare di determinati presupposti di fatto, all'evoluzione dei rapporti sociali, all'intrecciarsi di bisogni a volte più forti, a volte meno rilevanti¹²⁶.

* La prima parte del presente lavoro è stata pubblicata nel secondo numero di questa Rivista, 1985, 479.

¹²⁶ G. ALPA, *Riservatezza, diritto di cronaca e valutazione comparativa degli interessi*, cit., p. 310; A. BALDASSARRE, *In materia di limiti al diritto di cronaca*, cit., p. 1920.

Le posizioni giuridiche che più frequentemente si raffrontano col diritto di cronaca e di critica e che ne determinano i limiti e quindi la liceità e l'illiceità del suo esercizio sono costituite dalla tutela dell'onore, dell'immagine, della riservatezza, della identità personale¹²⁷. Queste espressioni della personalità umana hanno tuttavia confini e reciproci rapporti non certi e definiti, ma in continua evoluzione ed anzi alcune di esse, come l'identità personale, solo di recente hanno ricevuto autonoma e a volte contrastata considerazione, in corrispondenza del moltiplicarsi delle influenze che sempre più, per il carattere sociale della realtà contemporanea, intaccano e limitano la integrità e la libertà dei singoli¹²⁸.

In particolare poi la stessa categoria dei diritti della personalità è sempre stata oggetto di vivaci contrasti nella letteratura giuridica sia per la necessità di adeguare i dati normativi ai nuovi bisogni emergenti dal vivere quotidiano, sia per la particolare natura giuridica del bene protetto che non si trova all'esterno del soggetto, ma è proprio della persona in sé e per il quale risultano quindi inadatti i tradizionali schemi dottrinali riferiti ai diritti cosiddetti patrimoniali¹²⁹. Né può dirsi ancora sopito il dibattito intorno alla teoria monistica o pluralistica della personalità e quindi della tipicità o atipicità dei suoi attributi che nella pratica esigono diretta tutela.

Secondo la costruzione pluralistica esisterebbero solo distinti e differenziati diritti della personalità, sia pure con caratteristiche comuni, tassativamente individuati dalla legge. Allorché nuove esigenze sociali ed economiche facciano sorgere nuovi beni al rango di « beni rilevanti » e come tali bisognosi di difesa giuridica, il vuoto normativo verrebbe colmato con gli strumenti dell'interpretazione estensiva e dell'analogia *iuris*, in attesa che l'ordinamento giuridico aggiorni il catalogo dei beni tipici¹³⁰. La ricerca del fondamento giuridico di quelle utilità che sono ritenute realmente degne di protezione dalla

¹²⁷ La tutela del diritto al nome (art. 7) ed in particolare il divieto che altri ne faccia indebitamente uso arrecandone pregiudizio, si riferisce più propriamente alle opere letterarie, teatrali, cinematografiche. Per una interessante estensione di tale diritto a tutela dell'identità personale, si veda Trib. Milano 19 giugno 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 2, 372, con nota di G. PONZANELLI.

¹²⁸ M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, 2, Persona e famiglia, Torino, 1982, p. 60, avverte infatti come le differenti posizioni dell'unico diritto della personalità, lungi dal privilegiare uno sfrenato individualismo di stampo ottocentesco, tendono invece a preservare la qualità di vita « a misura d'uomo » in un'epoca in cui la persona umana appare inerme di fronte ad attacchi ed aggressioni particolarmente gravi, contro i quali la risposta dei singoli ordinamenti appare spesso obiettivamente difficile per l'as-

senza di una adeguata normativa di sostegno.

¹²⁹ « Nei diritti della personalità il bene che il soggetto mira a difendere o a conseguire non si trova fuori di lui, collocato nella realtà del mondo della natura che gli è estraneo; inerisce invece alla persona medesima, alla sua individualità fisica oppure alla sua esperienza di vita morale e sociale »: P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1982, IV ed., p. 202.

¹³⁰ Per questa tesi si veda in particolare A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982, p. 34 ss. Anche la giurisprudenza è stata orientata in un primo tempo verso questa concezione più tradizionale (cfr. Cass. 22 dicembre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1214), per poi riconoscere un unitario diritto della personalità (così Cass. 20 aprile 1963, n. 990, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280 e successivamente Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895).

coscienza contemporanea e dalle norme positive che ne sono il riflesso, dovrebbe garantire una più razionale salvaguardia dell'individuo ma nel contempo evitare il pericolo di una amplificata estensione della tutela giuridica personale che renderebbe indefinita la serie di pretese dell'altrui astensione¹³¹.

Queste considerazioni non sembrano tuttavia sufficienti ad avvalorare la tesi, poiché non sempre i dati normativi riescono a conformarsi alle nuove esigenze o sono così duttili da poter ricomprendere figure estranee all'ipotesi tipizzata, mentre poco si può confidare sull'opera di aggiornamento della legislazione che segue ritmi più lenti rispetto allo sviluppo della società e che è quindi distanziata in rapporto alla nascita dell'interesse da tutelare.

La teoria monistica, invece, rendendo superfluo il ricorso alla tipizzazione di nuovi diritti, sembra meglio assolvere il compito di realizzare una più efficace tutela della personalità poiché, svincolata da restrizioni, meglio si adegua a quelle inedite posizioni ed esigenze che nascono dal progresso tecnologico o dall'evoluzione del costume. Partendo dalla osservazione che la persona ed i valori ad essa inerenti costituiscono il fine delle libertà garantite dalla nostra Costituzione, la tesi richiama gli artt. 2 e 3 della Costituzione e, considerandoli clausole generali del sistema, fonda su questi la sua visione unitaria della persona umana¹³². Di conseguenza ritiene che le esplicite previsioni normative dei diritti soggettivi individuali non siano altro che i momenti emergenti di un unico diritto della personalità il cui contenuto indefinito si precisa di volta in volta in singoli aspetti conformi al rilievo ottenuto nella vita quotidiana¹³³. La determinazione dei vari profili è affidata all'interpretazione del giudice che ha il compito di concretizzare il significato dei principi costituzionali¹³⁴, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalle singole norme¹³⁵. In questo modo la scelta monistica risulta tendenzialmente più idonea a rispondere alle richieste della società e a non lasciare spazi vuoti nella insopprimibile esigenza di tutelare l'individuo.

¹³¹ Ancora A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 40.

¹³² A. BARBERA, *Commento all'art. 2*, in *Commentario della Costituzione*, cit., p. 90 ss.; M. LIOTTA, *Onore (diritto all')*, in *Enc. dir.*, XXX, 1980, p. 203; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Scritti giuridici in onore di P. Calamandrei*, Padova, 1958, 466 ss.; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 6 ss.; G. ALPA, *Un questionario sul diritto all'identità personale*, in *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, p. 191; F. BENATTI, *Sulle libertà private*, in *Giust. civ.*, 1982, II, p. 433.

¹³³ In particolare P. RESCIGNO, *Conclusioni*, in *Il diritto all'identità persona-*

le, cit., p. 191, rileva come la costruzione dogmatica del diritto all'identità, ove se ne riconosca la tutela nell'ordinamento, può trascurare i vecchi discorsi ancorati alla ricerca e alla definizione di un diritto soggettivo o di un interesse protetto, o anche soltanto di una situazione garantita contro le altrui lesioni.

¹³⁴ P. AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 101, ravvisa la tutela generale della personalità anche nella clausola generale dell'illecito civile.

¹³⁵ P. ZATTI, *Il diritto all'identità personale e « l'applicazione diretta » dell'art. 2 Cost.*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 53 ss.

10. L'onore costituisce un modo di essere esclusivamente morale della persona che assurge ad autonoma considerazione normativa, nell'ambito dei diritti della personalità, nel codice penale (artt. 594, 595), nel codice civile (cfr. ad es. artt. 147, 151, 156-bis, 315, 801, 463, 2087, 2577, 2579) e in talune leggi speciali (artt. 20, 81, 142, 143, legge 22 aprile 1941, n. 633; artt. 4, 5, 6, legge 20 maggio 1970, n. 300). Questo diritto soggettivo, inteso come valore immanente dell'uomo, trova anche rilievo costituzionale in quelle disposizioni che da un lato sanciscono il rispetto della dignità personale (art. 3) e dall'altro garantiscono la libertà di esplicare la propria personalità (artt. 13, 19, 33). A queste si possono affiancare i principi enunciati nelle dichiarazioni internazionali dei diritti umani, ratificate dal nostro ordinamento (art. 12 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e artt. 8 e 10 Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali).

La dottrina prevalente considera l'onore sia riferito all'intimo valore morale della persona che, in quanto interno, sfugge alle offese altrui e non abbisogna pertanto di tutela, sia inteso come sentimento della propria dignità personale e come stima e considerazione dei terzi che si risolve nel concetto esteriore di reputazione, ma che sempre si rispecchia su di un bene interiore del soggetto¹³⁶. Il riflesso esterno di percezione che l'individuo ha di se stesso e di questo i terzi fa sì che l'onore, sia pure fondamentalmente unitario, possa avere aspetti variabili che si ripercuotono sulla sua tutela giuridica¹³⁷. In primo luogo ad ogni persona in quanto tale, ed anche se incapace (minore, interdetto), spetta quel minimo etico, innato e insopprimibile che è costituito dall'integrità morale e che è identificabile in modo univoco e costante per il solo fatto dell'esistenza del soggetto. Il rispetto sociale minimo è pertanto un diritto intoccabile e comune di ciascun individuo indipendentemente dalla buona o cattiva fama che egli abbia¹³⁸. A questo diritto generale se ne affianca un altro che incide sulla sfera dell'onore individuale e che risulta variabile in dipendenza della specifica identità del soggetto particolare in rapporto alle sue azioni, al ruolo svolto nella comunità e alla sua dimensione sociale. Ciò si riflette sia nella rappresentazione soggettiva della sua personalità, sia nella stima che gode presso i terzi e che può anche rispecchiare solo una fittizia dignità, ma che, essendo pur sempre una apparenza della persona e perciò una qualità della stessa, è comunque degna di tutela¹³⁹. A tale proposito è stata elaborata la categoria dell'onore e della reputazione professionale che si identifica nelle qualificazioni che il

¹³⁶ Ancora A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, op. cit., p. 229; M. LIOTTA, voce *Onore (diritto all')*, cit., p. 202 ss.

¹³⁷ M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 136, rileva come « il testo costituzionale alla nozione "borghese" di onore contrapponga quella di "dignità" della persona, indipendentemente dalla attività che essa

compia, dalla posizione sociale che occupi, e dalla classe in cui si trovi inserita, nozione che alcune norme costituzionali richiamano espressamente e altre comunque presuppongono ».

¹³⁸ Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, cit.

¹³⁹ Sempre A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 235.

soggetto ha acquisito in un determinato ambiente di lavoro e che, in particolare riferito all'onore commerciale, vale a tutelare la sua reputazione economica (es.: dell'imprenditore ex art. 2598 n. 2 cod. civ.)¹⁴⁰. Si parla anche di onore politico che riguarda le qualità del cittadino nella vita pubblica o di onore familiare che deve essere salvaguardato sia in ragione della appartenenza di una persona ad un determinato nucleo familiare, sia per quella solidarietà che lega i congiunti i quali, in quanto tali, possono subire l'offesa all'onore loro proprio (buon nome della famiglia) se leso quello del loro parente anche defunto.

Il rispetto dell'altrui onorabilità costituisce pertanto un dovere insopprimibile che diviene ancor più rilevante quando l'offesa è perpetrata attraverso quei mezzi di comunicazione quali la stampa o la televisione che hanno una capacità di diffusione così generalizzata e capillare da creare un danno quantitativamente e qualitativamente molto grave e a volte praticamente irreversibile, al di là degli strumenti di difesa giuridica. Tuttavia, costituendo anche l'informazione l'espressione di un diritto di libertà insopprimibile e coesistente allo sviluppo della personalità individuale e della collettività, è evidente che il rendere di pubblico dominio fatti e avvenimenti pur lesivi della personalità altrui non sempre configuri un danno ingiusto. Il problema non si pone quando la narrazione sia pura invenzione di vicende mai accadute poiché, come si è già detto, la garanzia costituzionale copre solo la cronaca propriamente intesa, cioè avente ad oggetto la verità dei fatti¹⁴¹. I contrasti sorgono invece se l'informazione riguarda fatti realmente accaduti o comunque ritenuti tali secondo il metro dell'ordinaria diligenza professionale, ma offensivi della reputazione altrui nei casi in cui la comunicazione non sia fatta esclusivamente a scopo denigratorio¹⁴². Dottrina e giurisprudenza risolvono general-

¹⁴⁰ Va tuttavia precisato che la tutela dell'onore dell'imprenditore è solitamente limitata all'ipotesi della concorrenza. Si vedano in proposito la più volte citata sentenza della Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 e le precedenti pronunce dell'App. Milano 27 giugno 1980, n. 887 (non definitiva) e 4 giugno 1982, n. 881 (definitiva) e del Trib. Milano 29 novembre 1976, nelle quali viene affrontato il problema di stabilire quando la denigrazione comportante discredito commerciale integri gli estremi della concorrenza sleale ovvero quando ricorra un semplice fatto illecito (nella specie la Cassazione ha sostenuto, confermando la sentenza d'appello, che la denigrazione c'è, ma non è concorrenza sleale perché mancano i presupposti soggettivi, non ravvisandosi la presenza di due imprenditori in concorrenza tra loro).

Problemi particolari pone il « Waren-test », il limite della cui divulgazione dovrebbe ravvisarsi nella veridicità dei risultati intesi nel senso di « serietà scientifica » circa i motivi di prova, la compilazione dei risultati

e la loro interpretazione. Così M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., p. 142 ss. ed anche G. GHIDINI, *Informazione economica e controllo sociale: il problema del Waren-test*, in *Pol del dir.*, 1973, p. 626 ss. Vi è invece lesione dell'onore e della reputazione professionale intesa in senso lato quando, ad esempio, nel settore cinematografico « si vorrebbe la modificazione dell'opera del regista, giustificata da esigenze di censura, ma che traviserebbe l'immagine che del regista pubblico e critica si sono fatte ». Così G. GIACOBBE, *Note in tema di strumenti di sanzione per la tutela dei diritti della persona, in Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1980, p. 497 e in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 283 ss.

¹⁴¹ Cass. 31 maggio 1966, n. 1446, cit.

¹⁴² In tal senso: Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.; Cass. 12 gennaio 1977, n. 150, cit.; Cass. 9 ottobre 1981, n. 8716, in *Cass. pen.*, 1983, 1102, con nota di U. NAPOLEONI; Trib. Torino 14 ottobre 1981, in *Giur. merito*, 1983, 1005, con nota di U. FERRANTE. In

mente la questione valutando se nei casi di specie, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 596 cod. pen. per la *exceptio veritatis*, ricorrano il requisito del pubblico interesse alla notizia e la continenza dell'esposizione e della critica che non deve indulgere a commenti ed epiteti non proporzionati alla portata del fatto o idonei a determinarne un travisamento, travalicando l'esclusivo fine dell'informazione che è quello di narrare dei fatti che interessano ognuno di noi in quanto membro della collettività¹⁴³. In tal modo il diritto di cronaca funzionerebbe come una causa generale di giustificazione, sia pure non codificata, che in diritto penale eviterebbe l'imputazione per reato di diffamazione ed escluderebbe in diritto civile la responsabilità extracontrattuale¹⁴⁴. L'esigenza d'informazione della collettività e della corretta formazione dell'opinione pubblica legittimerebbe quindi la divulgazione di quei fatti veri (o presunti veri) socialmente rilevanti pur lesivi della personalità altrui, che meglio possano illustrare le qualità anche negative di chi, ad esempio, eserciti funzioni pubbliche o ricopra cariche politiche elettive, per consentire giudizi, critiche e ponderate scelte¹⁴⁵. Da notare che questa interpretazione ormai prevalente andrebbe in parte corretta distinguendo, come già si è rilevato, la « verità » dalla « verità putativa », al fine di offrire una effettiva tutela dei soggetti privati contro le indiscrezioni della stampa alla quale dovrebbe essere applicata la sanzione civile per quegli atti lesivi dell'onore dipendenti da mera colpa nel valutare le fonti di provenienza dei fatti¹⁴⁶.

Altresì per evitare, come più volte detto, che la comparazione dei valori costituzionali, alla luce del criterio di pubblica utilità, si risolva in un giudizio meccanico e neutro su ciò che appare essere il non certo lineare concetto di pubblico interesse¹⁴⁷, l'esame non va compiuto in astratto, ma in rapporto alle circostanze dei casi concreti, al variare della rilevanza sociale di un fatto nel corso del tempo, alla dimensione esponenziale che assuma il destinatario dell'offesa, distinguendo la sfera privata dalla sfera comunitaria, sicché l'interesse pubblico non dovrebbe funzionare da limite interno, ma da semplice

dottrina P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., p. 37 ss.; A. ALBAMONTE, *Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore commessi a mezzo stampa, con particolare riguardo alla putatività*, in *Cass. pen. Mass.*, 1977, 758.

¹⁴³ G. PUGLIESE, *Diritto di cronaca e libertà di pensiero*, cit., p. 245; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, op. cit., p. 10 ss.; P. NUVOLONE, voce *Cronaca (libertà di)*, cit., p. 421 ss.; G. CONSO, *Libertà di espressione e tutela dell'onore nei mezzi di comunicazione di massa*. Milano, 1979, p. 19 ss.; Cass. 21 dicembre 1967, n. 3003, cit.; Cass. 28 marzo 1974, n. 868, cit.; Cass. 11 gennaio 1978, n. 90, cit.; Cass. 5 aprile

1978, n. 1557, cit.; Corte Cost. 14 luglio 1971, n. 175, punto 7, in *Giur. cost.*, 1971, 2109.

¹⁴⁴ Così anche P. TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 104 s.

¹⁴⁵ Cass. 31 maggio 1966, n. 1446, cit.; Cass. 13 luglio 1971, n. 2242, in *Giust. civ.*, 1971, I, 1757; Cass. 17 maggio 1972, n. 1499, cit.; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.

¹⁴⁶ Cfr. Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, cit. Ma in proposito vedere anche la precedente nota 122.

¹⁴⁷ A. CERRI, *Tutela dell'onore, riservatezza e diritto di cronaca in alcune sentenze della Corte*, cit., p. 2051.

dato di fatto indispensabile nel raffronto con l'art. 3 della Costituzione¹⁴⁸.

Quando invece dalla valutazione comparativa degli interessi non risultino preminenti le ragioni della tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la lesione dell'onore è esclusa soltanto se i fatti siano già di pubblico dominio, perché, ad esempio, accertati con una sentenza passata in giudicato. L'assoluta notorietà della condotta disonorevole impedisce che la pubblicazione pregiudichi ulteriormente il diritto, poiché non esiste offesa che possa avere ripercussioni sulla sensibilità di chi ha una fama ormai distrutta¹⁴⁹. Si deve tuttavia trattare di una notorietà diffusa ed attuale poiché — se fosse limitata ad un determinato ambiente o categoria di persone o legata ad avvenimenti ormai trascorsi —, la divulgazione dei fatti potrebbe completare e rinnovare il pubblico discredito e determinare ugualmente un'offesa per la reputazione¹⁵⁰.

11. La tutela dell'immagine (*ex art. 10 cod. civ. e artt. 96 e 97 l.d.a.*) può essere considerata come espressione del diritto alla non-conoscenza altrui dell'immagine propria, intesa in senso diretto come percezione visiva dell'aspetto fisico o del modo di essere della personalità nel suo complesso, in senso indiretto attraverso la c.d. maschera scenica.

Il diritto all'immagine, come segno distintivo essenziale dell'identità personale, risponde a quell'istanza individualistica che vuole protetto il desiderio di anonimato in contrapposizione a quell'accresciuta conoscenza che si conseguirebbe mediante la pubblicazione. La tutela opera anche indipendentemente dall'offesa al decoro o alla reputazione mentre si collega alla difesa della riservatezza che nel diritto all'immagine trova una delle sue manifestazioni positive e il fondamento normativo del suo riconoscimento¹⁵¹. Se è chiaro poi che l'immagine, come manifestazione esteriore e concreta dell'essere personale, è continuamente sottoposta allo sguardo altrui, ben diversa è la situazione che si può creare con la riproduzione e la esposizione non consentita delle proprie fattezze, dal momento che ognuno deve essere arbitro di poter disporre come vuole, e quindi pure di non disporre, del proprio ritratto anche per una libera utilizzazione economica. Può essere quindi rilevante l'opera del giornalista ed in particolare del fotoreporter che può abusare dell'immagine altrui riproducendola fuori dei casi previsti dalla legge o con pregiudizio per il decoro o la reputazione del soggetto ritratto (artt. 10 cod. civ. e 97 l.d.a.), soprattutto quando non soccorra l'interesse pubblico a giustificare l'opera. Evidentemente invece la riproduzione sarà in primo luogo lecita quando sia stata consentita dalla persona ritratta (art. 96

¹⁴⁸ Trib. Milano 24 maggio 1972, cit.

¹⁴⁹ Così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 236; T. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 140 ss.

¹⁵⁰ *Contra*: Pret. Roma 25 gennaio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 247, con nota dissenziente di A. DE CUPIS.

¹⁵¹ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 260.

legge n. 633/1941), sia pure nei limiti da essa definiti. Il consenso non può infatti comportare che la persona debba eternamente subire la pubblicità della propria immagine, o una estensione della stessa oltre i termini convenuti¹⁵², o un modo di diffusione diverso da quello permesso, sicché la sua efficacia va contenuta nei limiti di tempo, di luogo e secondo le modalità e le forme concordate¹⁵³.

Secondo una ormai costante giurisprudenza, il consenso può anche presumersi nei casi in cui un soggetto si accompagni ad una persona celebre che, come vedremo, soggiace ad una limitazione legale del suo diritto. In particolare il coniuge della persona nota o i parenti o gli amici, sapendo che l'immagine di questa è sempre circondata da interesse e costituisce il ricercato obiettivo dei fotografi, se si presentano in pubblico accanto ad essa, manifestano una implicita condiscendenza a vedere riprodotta la propria immagine accanto a quella della celebrità, e « la volontà di volerne condividere almeno in parte la pubblicità o di volerne condividere i riflessi »¹⁵⁴. Evidentemente questo tacito consenso tanto più è presumibile quanto maggiore è la fama della persona cui si accompagnano e quanto maggiore è l'importanza del luogo o dell'avvenimento in cui vengano ritratti. Tuttavia la riproduzione è lecita anche indipendentemente dal collegamento con la pubblica cerimonia, dal momento che la notorietà di uno dei soggetti giustifica la riproduzione (art. 97 legge n. 633/1941).

Indipendentemente dal consenso espresso o tacito del titolare del diritto, la legge stabilisce possibili limitazioni della tutela dell'immagine derivanti da esigenze di natura pubblica e sociale che, in quanto effettive, attuali e serie, prevalgono sul diritto della persona (ancora artt. 10 e 97 l. cit.). In primo luogo si considera il fatto d'essere celebre e quindi di suscitare l'interesse « del pubblico » come diretto partecipe della vita sociale presente e passata¹⁵⁵. Solitamente la notorietà

¹⁵² Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1975, 264; App. Bologna 21 aprile 1978, in *Foro pad.*, 1978, I, 295; Trib. Roma 9 ottobre 1979, in *Giur. merito*, 1980, I, 1059; v. anche M. FABIANI, *Tutela dell'immagine e limiti del consenso alla pubblicazione*, in *Giur. merito*, 1977, I, p. 55.

¹⁵³ Così Pret. Roma 10 luglio 1974 e Pret. Roma 28 aprile 1975, in *Dir. aut.*, 1975, 400 e 424. Si discute se il consenso, soprattutto nell'ipotesi che sia stato dato tacitamente, possa essere poi revocato. Mentre la giurisprudenza è concorde per l'ammissibilità, la dottrina è più divisa soprattutto sui limiti di esercizio di uno *jus poenitendi* in questo campo. Cfr. V. SGROI, *Revocabilità del consenso alla divulgazione del ritratto*, in *Giust. civ.*, 1968, I, 159; G. BAVETTA, in *Enc. dir.*, voce *Immagine*, XX, Milano, 1970, p. 148; v. anche Cass. di Francia 6 gennaio 1971, in *Foro it.*, 1974, IV, 29, con nota di G. ALPA.

¹⁵⁴ Trib. Milano 24 maggio 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 1, 1204.

¹⁵⁵ In dottrina A. DE CUPIS, *Sul fondamento delle limitazioni legali del diritto all'immagine*, in *Foro pad.*, 1959, I, 200; V. SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, in *Giur. cost.*, 1964, I, p. 287; M. BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine*, in *Foro it.*, 1974, IV, 182; P. CRUGNOLA, *In tema di utilizzazione dell'immagine di persone note*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1378. In giurisprudenza: App. Roma 17 maggio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 793; Pret. Roma 14 ottobre 1967, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, 442; App. Milano 19 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1971, I, 2, 1026; Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, cit. Da rilevare che diversa è la nozione di « interesse del pubblico » rispetto a quella di « interesse pubblico ». Quest'ultima vuole infatti significare quell'interesse che ognuno di noi ha in quanto membro della collettività e costituisce l'effettiva causa di giustificazione. Tuttavia per

è collegata allo svolgimento di attività politiche, economiche, artistiche, sportive, scientifiche, ma può anche derivare da disgrazie, destini anormali, delitti¹⁵⁶. Tuttavia la persona celebre conserva anch'essa il diritto all'immagine per quegli interessi ed attività personali che costituiscono la sfera intima della sua vita privata e che, in quanto estranei ai fatti e agli avvenimenti anche privati che hanno determinato la notorietà o la partecipazione alla vita collettiva, non soddisfano alcun pubblico interesse, ma piuttosto la mera curiosità morbosa che tanto più desidera penetrare nella vita privata altrui quanto maggiormente la persona risulti famosa, in ciò incentivata dallo scopo di lucro delle case editrici. Gli stessi congiunti del soggetto famoso possono subire una limitazione al loro diritto; tuttavia la libera utilizzazione anche del loro ritratto può essere consentita soltanto quando ci sia una « continua, pubblica vicinanza alla detta persona che li faccia attrarre nella sfera di notorietà della stessa »¹⁵⁷.

Anche l'ufficio pubblico ricoperto può limitare la tutela dell'immagine, essendo prevalente l'interesse della collettività a conoscere chi svolga attività di rilevante importanza e come la svolga, nel limite peraltro della sfera di manifestazione di questa, sicché è presumibile che non ogni ufficio richieda per il titolare il sacrificio del proprio diritto.

La partecipazione a fatti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico fa d'altro lato consentire la riproduzione dell'immagine altrui sia perché la partecipazione può implicare un tacito consenso sia perché, soprattutto per necessità materiali, non sarebbe possibile riprodurre l'avvenimento senza quella figura che costituisce un elemento del fatto. La pubblicazione in tali casi risponde all'esigenza di far conoscere alla collettività tutto quanto avviene nell'ambito del contesto sociale e le persone partecipanti agli avvenimenti di una certa risonanza pubblica. È evidente quindi che debba farsi una distinzione tra ciò che è e non è « interesse pubblico » in base alla concreta fattispecie e alle circostanze di tempo e di luogo, e ciò che significa « fatto svoltosi in pubblico » che non sempre riveste quella rilevanza e quell'interesse per la collettività, da giustificare il sacrificio del diritto all'immagine. Altresì la riproduzione non può consentirsi se non quando sia effettivamente collegata all'avvenimento e non avulsa dallo stesso, sicché deve essere riprodotta insieme con le circostanze di tempo e di luogo di pubblico interesse, per quello che realmente esse sono state senza alcuna alterazione storica¹⁵⁸.

sviluppiamenti impercettibili i giornalisti hanno ottenuto che il concetto mutasse in quello « del pubblico » costituito dal desiderio (privato) del singolo consumatore di dati riservati, concetto che al contrario non ha alcuna base testuale.

¹⁵⁶ Cfr. Pret. Roma (ord.), 16 giugno 1982, in *Foro it.*, 1984, I, 1, 616 (foto di A. Rampi morto), in cui probabilmente vi era

anche la lesione del diritto dei congiunti « sull'immagine della salma del defunto in considerazione del loro sentimento di pietà familiare ».

¹⁵⁷ Trib. Milano 27 febbraio 1969, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1969, 291 (il caso di specie riguardava i parenti di Sophia Loren).

¹⁵⁸ Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 572; App. Roma 30 settembre

Indipendentemente dalla fattispecie in cui l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine avvenga nei casi consentiti dalla legge, la riproduzione è vietata, quando la stessa rechi pregiudizio « all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta » (art. 97 cpv. legge n. 633/1941). Così in pratica « quando viene leso il bene dell'onore, l'esposizione dell'immagine conserva la propria anti-giuridicità anche ricorrendo quei casi (notorietà, ecc. ...) nei quali, ove fosse colpito unicamente il bene (della riservatezza), l'anti-giuridicità cadrebbe »¹⁵⁹. Del pari la validità del consenso agli atti di diffusione al fine di escludere l'illecito non può discriminare quelli che si risolvono nella lesione dell'onore della persona, a meno che non risulti che il consenso sia stato rivolto anche a questi ultimi¹⁶⁰. L'effetto diffamatorio può altresì aversi quando, pur essendo di per sé lecita la ripresa dell'immagine altrui, il modo in cui sia stata realizzata attraverso, ad esempio, una sapiente e suggestiva combinazione del commento parlato e musicale in un taglio acustico di alcune sequenze, superi i limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero dalle norme dettate a protezione dell'onore e della dignità della persona umana¹⁶¹.

12. Al di là della specifica figura del diritto all'immagine e indipendentemente dall'offesa all'onore e alla reputazione, vi è tutta una serie di situazioni strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile¹⁶². Il soggetto di queste vicende subirebbe un ingiustificato pregiudizio ed una limitazione della sua autonomia e discrezionalità d'azione, se tali fatti riservati fossero indebitamente diffusi e sottoposti al controllo e all'opinione arbitraria degli altri. È questo il c.d. diritto alla riservatezza (il *the right to be let alone* della giurisprudenza inglese) ormai considerato, dopo molteplici contrasti, un attributo della personalità e una innata qualità morale della persona stessa¹⁶³, tutelabile perciò ex art. 2043 cod. civ., secondo l'accezione più consueta dell'ingiustizia del danno¹⁶⁴. La riservatezza si definisce tradizionalmente come quel modo di essere della

1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 583, con nota di PRANDI; Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, in *Foro pad.*, 1959, I, 145; Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.

¹⁵⁹ Cass. 27 maggio 1975, n. 2119, cit.

¹⁶⁰ Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.

¹⁶¹ Ancora Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.

¹⁶² Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit.

¹⁶³ A. DE CUPIS, voce *Riservatezza e segreto (diritto a)*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1969, p. 115.

¹⁶⁴ La giurisprudenza è passata da una recisa negazione del diritto (c.d. caso Caruso, Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 365), all'affermazione dell'esisten-

za di una libera sfera di autodeterminazione (caso Petacci, Cass. 20 aprile 1963, n. 990, cit.) e al definitivo riconoscimento della riservatezza (caso Esfandari, Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit.). Da ultimo Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, cit.; Pret. Roma 25 gennaio 1979, cit. In dottrina tenace assertore del diritto è stato A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., t. I, pag. 257 ss.; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata. Contributo alla teoria della libertà di stampa*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1953, p. 3, parla di « privatezza »; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, I, 458. Contestavano l'esistenza del diritto: G.

persona il quale esclude dall'altrui conoscenza quanto ha riferimento alla persona medesima¹⁶⁵. Il suo contenuto, però, riferito alla difesa dell'intimità dell'individuo e più in generale alla protezione della personalità, è destinato ognora ad arricchirsi di nuovi significati, specificati in rapporto alla fattispecie concreta dall'opera mediatrice della giurisprudenza, in quanto strettamente collegato all'evoluzione dell'attuale società industriale e tecnologica, in relazione ai differenti modi di aggressione alla persona umana¹⁶⁶.

Benché nel nostro ordinamento non ci sia una disciplina esplicita al riguardo, essendo la persona tutelata da norme determinate, la necessità di offrire una difesa al riserbo e all'intimità della vita privata, costituisce ormai un valore imprescindibile per un corretto sviluppo della personalità umana. In particolare poi i consueti strumenti privatistici quali, ad esempio, l'inviolabilità del domicilio (artt. 14 della Costituzione e 614 cod. pen.), risultano ormai insufficienti in una società caratterizzata da un lato dal moltiplicarsi delle relazioni interpersonali e dall'altro dal progresso di particolari sussidi tecnici più affinati ed aggressivi che consentono una facile raccolta e selezione di notizie e dati personali, magari inesatti e distorti, ed una ancor più rapida diffusione (attraverso i mass media) ad una sfera sempre più estesa di destinatari. Per questa ragione dottrina e giurisprudenza hanno operato una rilettura del diritto positivo per dare, sulla base di norme particolari o di principi generali, un riconoscimento specifico di questo interesse ed una corrispondente tutela, anche risarcitoria, di fronte agli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali che potrebbero essere arrecati. In primo luogo viene richiamata la Costituzione, soprattutto da chi accede alla tesi monistica dei diritti della personalità, che, pur non avendo previsto in via esplicita e diretta la riservatezza, offre una serie di norme (in particolare gli artt. 2 e 3, comma 2 che riguardano la libera estrinsecazione della personalità umana e che costituiscono il fondamento dell'ampio « diritto alla personalità » destinato a rivestirsi volta per volta di nuovi contenuti,

PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 336; E. ONDEI, *Esiste un diritto alla riservatezza?*, in *Rass. dir. cinem.*, 1965, p. 66 e in *I diritti di libertà. L'arte, la cronaca e la storiografia*, cit., p. 28 ss. per il quale non si potrebbe ricorrere all'analogia dal momento che le norme richiamate sono di carattere specifico e destinate ad operare come limiti ad una libertà fondamentale (libertà di pensiero).

¹⁶⁵ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 257 ss.

¹⁶⁶ G. ALPA, *Privacy e statuto dell'informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, p. 65 ss., avverte che la consueta definizione di riservatezza in termini di « diritto alla esclusività della conoscenza di ciò che attiene alla vita privata » è divenuto ormai insufficiente

di fronte al fenomeno per il quale è lo stesso privato che fornisce informazioni riservate per ottenere determinati benefici, anche di natura sociale. A questo punto la distinzione tra notizie riservate e non, diventa di secondo piano rispetto al preoccupante fenomeno della raccolta dei dati (le c.d. banche dei dati) che, se conservati tutti insieme nella memoria degli elaboratori, rendendo possibile la ricostruzione della vita di una persona, possono arrecarle grave pregiudizio, fissando fatti che il soggetto preferiva cadesero nell'oblio, o raccogliendo anche notizie errate. Il problema della privacy si deve quindi spostare a cercare possibilità di « controllo » da parte del privato sul modo col quale le informazioni vengono raccolte e sul loro uso, affinché non gli siano pregiudizievoli.

ma anche l'art. 14 che tutela l'inviolabilità del domicilio, l'art. 15 a garanzia della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, infine, l'art. 21 sulla libertà di pensiero)¹⁶⁷, dalle quali si può trarre il fondamento di questa forma di manifestazione della personalità umana.

Chi accede invece alla tesi pluralistica dei diritti della personalità ne vede il fondamento nell'interpretazione estensiva degli artt. 10 cod. civ. e 96, 97 l.d.a. posti a tutela dell'immagine, diritto che, come abbiamo già rilevato, non sarebbe altro che una manifestazione positiva della generale esigenza al riserbo¹⁶⁸. In particolare poi si riferiscono esplicitamente alla riservatezza o comunque alla tutela della propria intimità, l'art. 615-bis cod. pen. che « punisce chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata »¹⁶⁹ e, in campo internazionale, la Convenzione sulla protezione dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, in quanto ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Riconosciuta la tutela della riservatezza personale attraverso l'interpretazione analogica di fattispecie specifiche previste dal diritto positivo o meglio, per noi che condividiamo l'unitarietà del diritto alla personalità, con il ricorso ai principi del nostro ordinamento intesi come clausole generali del sistema, si pone anche per essa il problema dei limiti, determinati dalla coesistenza di altre esigenze ed interessi quali la libertà d'informazione ed il correlato diritto di cronaca. La compatibilità tra i due distinti diritti non è di facile soluzione, né è possibile offrire un criterio generale.

Solitamente, in relazione alle singole fattispecie concrete, si tende a riportare la sfera della riservatezza entro i limiti posti dagli artt. 10 cod. civ. e 96-97 l.d.a. alla divulgazione dell'immagine. In particolare la protezione della vita privata è ritenuta variabile a seconda della posizione dell'individuo, della sua qualificazione, dei suoi comportamenti. La limitazione più rilevante è determinata dalla notorietà della persona (intesa anche come quella fama negativa che accompagna i delinquenti i quali esercitano clamorosamente la loro attività)¹⁷⁰ op-

¹⁶⁷ Aspetto particolare della libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione è anche quello negativo, cioè la libertà di tacere o di manifestare il proprio pensiero ad alcuni e non ad altri. Ne discende che tutti i comportamenti di estranei volti a carpire un pensiero che il soggetto non intende manifestare (pensiero inteso anche come mera notizia di fatti), oppure a diffonderlo oltre la cerchia cui egli lo aveva destinato, ledono la sua libertà negativa di manifestazione del pensiero: « ...l'art. 21 garantisce la sfera privata contro i comportamenti volti a lederla, sia attraverso l'apprensione di notizie, sia attraverso la loro diffusione ». Così A. CA-TAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*,

cit., p. 33 ss. ed altresì A. CERRI, *La libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione; diritto alla riservatezza, fondamento e limiti*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 610 ss.

¹⁶⁸ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 258.

¹⁶⁹ L'articolo in esame riguarda la « privacy » nel suo significato tradizionale di « luogo privato » nel quale il singolo può chiudersi con libertà e in assenza di controlli di qualsiasi tipo. Da notare che il titolo fa riferimento alla riservatezza, mentre la rubrica usa il termine « vita privata ».

¹⁷⁰ Pret. Roma 3 maggio 1962, in *Foro pad.*, 1963, I, 513.

pure dall'ufficio pubblico ricoperto. Chi infatti partecipa alla vita collettiva si offre alla conoscenza e alla valutazione degli altri, sottoponendo se stesso e le sue azioni alla pubblicità favorevole o sfavorevole, limitata al solo rispetto della verità. L'essere celebre o il ricoprire un ufficio pubblico ha come contropartita il dover sottostare all'interessamento altrui sia per quanto riguarda la partecipazione alla vita pubblica, sia nello svolgimento delle vicende private e familiari. Solitamente è perlomeno spiacevole questa forma di « controllo collettivo » specialmente per chi è pubblico in ragione dell'attività politica, economica, scientifica e pertanto teoricamente irreprensibile per vocazione doverosa anche nelle sue faccende private, del cui eventuale disordine non dovrebbe rendere conto ad altri. Altre volte, invece, la curiosità del pubblico, alimentata e spesso suscitata da certi settimanali specializzati solo in questo settore, può anche sortire effetti pratici positivi, almeno per l'interessato, poiché mantiene desta l'attenzione su certi personaggi (specialmente attori, cantanti, divi dello sport) che ottengono in tal modo un *marketing* gratuito della loro immagine, a meno che non abbiano addirittura esplicitamente consentito, dietro compenso, a fare confessioni in esclusiva, saziando così il desiderio di scandalo e di ipocrita condanna di molta gente e gratificando il bilancio delle società editrici.

In generale la libertà di cronaca deve però presupporre interesse o rilevanza sociale della notizia divulgata, sicché è esclusa quando la diffusione di avvenimenti privati è fatta a scopo pubblicitario o di lucro o per mera curiosità. Non è tuttavia facile stabilire quando una notizia rivesta rilevanza sociale.

Si dice che il pubblico interesse giustifica l'impossibilità di opporsi alla divulgazione attraverso la cronaca di avvenimenti e fatti della vita non solo pubblica, ma soprattutto privata tanto più se già notori (si pensi alla vita sentimentale), in quanto questi possano servire a meglio conoscere le persone celebri e a formare un giudizio sul loro valore, dal momento che contribuiscono in maniera sensibile allo sviluppo della loro complessiva personalità¹⁷¹. Al contrario devono rimanere esclusi quegli aspetti della vita intima e familiare che non hanno alcun peso in tal senso e costituiscono solo un'inutile violazione del riserbo personale atta a sollecitare l'indiscrezione del pubblico. Perciò anche per le persone che hanno raggiunto una vasta fama, il diritto alla riservatezza, pur limitato, non può essere totalmente escluso specie se, in base alle circostanze, si preveda la dannosità della diffusione della notizia e sia palese il dissenso dell'interessato¹⁷².

¹⁷¹ Cfr. Pret. Milano 5 marzo 1979, in *Foro it.*, Rep. 1980, voce *Personae fisiche e diritti alla personalità*, n. 22.

¹⁷² Ciò è implicito nel caso in cui il cronista si serva di mezzi clandestini o insidiosi (teleobiettivi, piantonamenti, pedinaggio) per captare notizie. Vedere A. DE MATTIA,

Aspetti sociologici e giuridici della riservatezza, in A. DE MATTIA, A. PALLADINO, G. GALLI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 1963, p. 23. Per la giurisprudenza il consenso può però anche essere implicito, Cass. 29 novembre 1973, n. 3290, in *Dir. fam.*, 1974, p. 347.

Non è quindi possibile stabilire a priori il punto di equilibrio tra le tutele confliggenti dei due interessi, proprio perché saranno i caratteri stessi della notorietà che determineranno, a seconda dei casi, l'ammissibilità di una maggiore o minore penetrazione nella sfera di riservatezza della persona¹⁷³.

Ma può accadere altresì che la divulgazione delle vicende private intacchi non solo la riservatezza, ma pregiudichi anche l'onore e la reputazione della persona. In questo caso non si esclude in via assoluta la liceità della pubblicazione, ma si tende a valutare se l'attività svolta dal soggetto comporti implicitamente l'accettazione di una indiscriminata pubblicità anche sfavorevole (v. politico, artista, sportivo), con il solo rispetto della verità dei fatti negativi ascritti. Se invece la professione solo di riflesso è causa di una fama non cercata né tanto meno essenziale alla carriera (v. banchiere, industriale), i limiti della tutela dell'onore dovrebbero corrispondere a quelli normali (per cui la censura di eventuali misfatti non è ammissibile se non si inizi un procedimento penale)¹⁷⁴.

Tanto più chi non è famoso ha diritto al rispetto della sua sfera privata a meno che, ancora una volta, il pubblico interesse non giustifichi la limitazione alla disponibilità del diritto. Se infatti il fatto privato è collegato a vicende, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltesi in pubblico, il parteciparvi, anche come semplice anonima comparsa, giustifica la pubblica conoscenza.

13. Muovendo da alcune pronunce pretorili¹⁷⁵, si è di recente costruito il diritto all'identità personale, considerato come nuova forma della tutela della personalità in corrispondenza ad una rinnovata

¹⁷³ Così Pret. Roma 6 maggio 1983, cit.

¹⁷⁴ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 310. Cfr. anche A. SCHERMI, *Diritto alla riservatezza e opera biografica*, in *Giust. civ.*, 1957, I, 215, secondo il quale non può escludersi in via assoluta la divulgazione di quelle vicende private che pregiudicano l'onore e la reputazione delle persone note, ogni volta queste siano indispensabili per la piena comprensione della personalità.

¹⁷⁵ Pret. Roma 6 maggio 1974, cit., con nota di A. D'ANGELO (il caso si riferiva ad un manifesto di propaganda antidivorzista con l'effigie di persone estranee a tale campagna); Pret. Roma 30 maggio 1980, in *Giur. merito*, 1981, I, 1264, con nota di A. FIGONE (nella specie si trattava dell'intervista di un medico richiesta da un operatore di emittente privata, utilizzata per la propaganda elettorale di un partito di ideologia opposta a quella dell'intervistato); Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 969, con nota di A. DOGLIOTTI (l'oggetto era costituito da un volantino che attribuiva ad un noto uomo politico una passata militanza in un movimento di opinione assai lontana da quelle attualmente

seguite); Pret. Roma 2 giugno 1980 (2 ord.), in *Giust. civ.*, 1981, I, 632, con nota di A. DOGLIOTTI; in *Foro it.*, 1980, I, 2064, con nota di R. PARDOLESI; in *Giur. merito*, 1981, I, 1264, con nota di A. FIGONE; in *Giust. civ.*, 1981, I, 226, con nota di D. FIORI (nella specie, un parlamentare lamenta che due giornali abbiano descritto, deformandolo, il proprio comportamento e quello del suo gruppo); Pret. Roma 12 novembre 1982 e Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 124, con nota di A. DOGLIOTTI (ambedue si riferiscono ad un articolo non vero e dal contenuto fuorviante riferito ad un movimento politico e alla rilevanza della rettificata). Si vedano altresì le ordinanze (in numeri di 7) emesse dal Pret. Roma 11 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1, 1737, con nota di R. PARDOLESI o in *Giust. civ.*, 1982, I, 826 con nota di A. DOGLIOTTI o in *Giur. merito*, 1982, I, 552, con nota di A. FIGONE (in relazione ad articoli giornalistici e manifesti politici che riportavano in modo tendenzioso la propaganda del comitato promotore di un referendum sull'aborto). Vedasi in proposito anche Trib. Roma 13 febbraio 1982 (I e II) in

considerazione del soggetto non più concepito come astratto e neutro destinatario di norme giuridiche¹⁷⁶.

Questo particolare attributo della persona si distingue da un lato dal tradizionale diritto al nome¹⁷⁷ e ai segni distintivi come l'immagine¹⁷⁸ o le altre connotazioni fisiche del soggetto, che pure contribuiscono a configurare la nozione di identità senza però esaurirla, e dall'altro dall'onore e dalla riservatezza¹⁷⁹.

Esso richiama infatti non soltanto il diritto ad avere caratteri propri per distinguersi ed essere distinti secondo un profilo meramente statico della personalità, ma soprattutto l'esigenza di « essere se stessi » cioè di poter ottenere una rappresentazione della personalità in tutti i suoi aspetti, qualità e attributi per vedere affermata la propria verità e realtà nella proiezione esterna e dinamica della complessa struttura individuale, considerata anche in relazione ad una dimen-

Foro it., 1982, II, 256, in cui la motivazione trapassa dall'originaria impostazione in termini di lesione dell'identità personale al più tradizionale approccio in chiave di offesa alla reputazione. Da aggiungere anche Trib. Roma 10 marzo 1982, in *Giur. merito*, 1983, III, 743, con nota di A. FIGONE e in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 189, con nota di N. PASQUINI (nella specie si ritiene lesa l'identità politica di un gruppo parlamentare e del leader che lo rappresenta da parte di un articolo giornalistico ritenuto diffamatorio). Per la dottrina si veda G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 953; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, cit., p. 98 ss.; *Un nuovo diritto: all'identità personale (a proposito di due recenti convegni)*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 145; G. FERRANDO, *Diritto all'informazione e tutela dell'identità personale, nota in margine ad un recente Convegno*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 581; A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 84; A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, 763; M. NIRO, *Vicende giurisprudenziali del diritto all'identità personale*, in *Riv. critica del dir. privato*, 1983, 665; S. ALAGNA, *Diritto all'identità personale e risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Giust. civ.*, 1983, II, 157; G. GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 81; V. ZENNO-ZENCOVICH, *Il diritto di rettifica ed all'identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, in *Dir. fam.*, 1983, 153; *Telematica e tutela dell'identità personale*, in *Pol. dir.*, 1983, 345; AA.VV., *L'informazione e i diritti della personalità*, a cura del Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei, Napoli, 1983, in particolare pp. 135 ss.; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984.

¹⁷⁶ In particolare G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale dei gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 110; G. VISINTINI TARELLO, *Il c.d. diritto all'identità personale e le reazioni della dottrina di fronte all'attività creatrice di un diritto della giurisprudenza*, ivi, p. 70; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, p. 433 ss.

¹⁷⁷ Per un primo accenno al diritto all'identità cfr. A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949, vol. I, p. 13 ss. e *I diritti della personalità*, cit., t. II, p. 3 ss., per il quale tuttavia consiste soltanto nel diritto ad essere identificato, distinto dagli altri soggetti e rispetto al quale il nome e l'immagine sono strumenti di identificazione.

¹⁷⁸ Cfr. la già citata sentenza del Trib. Milano 19 giugno 1980 con nota di G. PONZANELLI, la quale rileva come l'art. 7 cod. civ. consenta una tutela anche quando non si verifichi alcuna omonimia, basandosi sull'inciso « che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia ». Quindi alla protezione dell'identità fisica o materiale di un personaggio, si affianca anche la tutela dei caratteri e dei tratti della persona che rendono il nome della stessa un aspetto indissolubilmente collegato con la « verità » di cui ciascun soggetto è portatore. Il nome andrebbe perciò visto come simbolo dell'intera, complessa personalità morale, intellettuale e sociale di chi lo porta. Così M. ROTONDI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1962, p. 198 s.; E. CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 249 ss.; ma anche G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, cit., p. 953; M. NUZZO, voce *Nome (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, 1978, XXVIII, Milano, p. 304 ss.

¹⁷⁹ Cfr. tuttavia Trib. grande istanza di Parigi 11 luglio 1973, in *Foro it.*, 1974, IV, 182, con nota di M. BESSONE.

sione socio-politica¹⁸⁰. La tutela dell'identità si conseguirebbe perciò ogni volta che la persona fisica, o anche un ente collettivo dotato di soggettività non personificata (nei casi esaminati dalle ordinanze dei pretori si trattava di gruppi politici od enti promotori di un referendum), fosse infedelmente descritta con attribuzioni di caratteri e qualità inesistenti oppure diversi da quelli reali (anche se in meglio) o con omissioni di elementi suoi propri o ancora con « la diffusione di qualsiasi notizia attributiva di qualcosa che non si è detto o fatto e, in quanto tale, idonea ad alterare l'immagine della persona quale si è definita nella dinamica dei rapporti politico-sociali »¹⁸¹. In proposito vi è pure chi intende la tutela dell'identità personale come diritto dei soggetti, coinvolti da una pubblicazione, di poter contrapporre alle notizie che li riguardano una propria contraria manifestazione del pensiero, ottenendo in tal modo anch'essi quel potere di informazione di cui altrimenti sarebbero sforniti¹⁸². Anche la prevalente dottrina sostiene correttamente come non sia rilevante, nel quadro della notevole ampiezza di tale tutela, che il travisamento non leda l'onore, il decoro o altro diritto personale, poiché in tali casi l'identità sarebbe difesa in modo non autonomo, ma indirettamente, in rapporto alla protezione degli altri diritti¹⁸³.

Il fondamento della tutela all'identità viene in primo luogo individuato nella Costituzione e in particolare nelle norme poste a garanzia della personalità umana le quali, in quanto clausole generali, possono essere concretizzate attraverso figure che precisino ed integrino il significato di quanto in esse appare un concetto indeterminato¹⁸⁴. Così sulla base dell'art. 2 che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità, si dà rilievo anche alla tutela della espressione politica di soggetti o gruppi ancorché non personificati¹⁸⁵. Si fa riferimento all'art. 3 che, garantendo lo sviluppo della persona umana, non dovrebbe consentire che altri ne diano un'immagine travisata e non veritiera¹⁸⁶. Si richiama l'art. 18 che rappresenterebbe un ulteriore momento di determinazione della discipli-

¹⁸⁰ Così Pret. Roma 2 giugno 1980, cit.; R. TOMMASINI, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 78.

¹⁸¹ Pret. Verona 21 dicembre 1983, cit.. Così anche G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, cit., p. 955.

¹⁸² E. ROPPO, *Un « diritto » dei mezzi di comunicazione di massa?*, in *Riv. critica del dir. privato*, 1983, p. 75; M. BESSONE, *Relazione di sintesi*, in *Atti del Convegno di Roma, L'informazione e i diritti della persona. Quale tutela* (3-5 ottobre 1980); A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale, spunti e riflessioni critiche*, in *Giur. merito*, 1982, p. 552, pone in evidenza altresì come il diritto all'identità personale dovrebbe essere funzionale al ripristino della verità obiettiva dei

fatti, per evitare confusione o sviamento di idee nel pubblico che fruisce dell'informazione e che è indotto a ritenere come « vere » le « false » notizie fornitegli, senza possibilità di una prova contraria di immediato riscontro.

¹⁸³ G. BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)*, cit., p. 957; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato diritto privato*, diretto da P. Rescigno, cit., p. 100.

¹⁸⁴ P. ZATTI, *Il diritto all'identità personale e l'applicazione diretta dell'art. 2 Cost.*, cit., p. 53; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, cit., p. 437 s.

¹⁸⁵ Pret. Verona 21 dicembre 1982, cit.

¹⁸⁶ F. MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 129 ss.

na giuridica della soggettività nel senso « che al gruppo (sociale o politico) debba essere accordata adeguata tutela al fine di rendere il diritto della persona effettivo e non meramente enunciato, tutelabile non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti tra privati, quando l'atto del privato si ponga come lesivo »¹⁸⁷. Per quanto riguarda la normativa ordinaria, oltre alla menzione della tradizionale disciplina del diritto al nome, all'immagine e agli altri segni distintivi, vengono segnalati in particolare gli obblighi di rettifica a carico del direttore del giornale per ristabilire la verità dei fatti (art. 42 legge 1981/416 l. sull'editoria modificativo dell'art. legge 47/1948 l. sulla stampa) o nei confronti delle notizie della RAI o delle emittenti via cavo (legge 103/1975 art. 7); il dovere deontologico di rettifica di cui all'art. 2 legge 69/1963 (l. sull'ordine della professione giornalistica) così come « l'obbligo inderogabile del rispetto sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede » (ancora art. 2 legge 69/1963)¹⁸⁸.

Tuttavia non tutta la dottrina accoglie in maniera entusiastica la tutela dell'identità, vista come momento unificante dei vari diritti della personalità in un più generale rinnovamento della sua protezione¹⁸⁹. Alcuni autori mettono in evidenza come un generalizzato riconoscimento potrebbe comportare un ingiustificato attentato alla libertà di manifestazione del pensiero¹⁹⁰. L'aspetto positivo del diritto, visto come « sollecitazione alla correttezza e completezza dell'informazione nel rispetto della complessità delle posizioni singole e collettive »¹⁹¹, potrebbe realizzarsi non solo nelle forme usuali della rettifica, ma attraverso l'imposizione di obblighi di contenuto a carico di chi, editore e giornalista, ha invece il diritto di diffondere liberamente il proprio pensiero¹⁹². Non è infatti così semplice poter distinguere i dati che per la loro « storicità » ammettono un netto e chiaro giudizio di veridicità e non veridicità (comportamenti, relazioni, posizioni) da quegli aspetti della personalità che, implicando elementi di valore, sono soggetti a valutazioni diverse¹⁹³. La verità storica e la verità ideologica sono momenti estremamente relativi, sicché risulta opinabile

¹⁸⁷ G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale dei gruppi organizzati: riflessioni nella elaborazione giurisprudenziale, in Il diritto all'identità personale*, cit., p. 114.

¹⁸⁸ In particolare F. MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 135 s.

¹⁸⁹ Così M. AJELLO, *Il diritto all'identità personale nella giurisprudenza sui diritti della persona*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 108 s.

¹⁹⁰ Così A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 36 ss.; S. FOIS, *Il diritto all'identità personale nel quadro dei diritti dell'uomo*, ivi, p. 42 ss.; P. AUTERI, *Diritto alla paternità dei*

propri atti e identità personale, ivi, p. 98 ss.

¹⁹¹ In tal senso L. BONESCHI, *Persona, diritti della persona, politica dei diritti della persona*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 5 ss.

¹⁹² Così A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Il diritto all'identità personale*, cit. p. 40, che tuttavia mette in evidenza la differente disciplina che è alla base del riconoscimento del monopolio radiotelevisivo.

¹⁹³ Per la possibile distinzione: F. MANTOVANI, *Il diritto all'identità personale e la tutela penale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 135 s. Per la distinzione tra notizia e commento: Pret. Roma (ord.), 2 giugno 1980, cit. Vedasi anche Trib. Torino 7 luglio 1980, in *Giur. it.*, 1982, II, 278.

ed incerto il poter ricostruire l'identità complessiva di un soggetto quale risulta da tutti i fatti e da tutte le idee¹⁹⁴. Si dovrebbe allora eventualmente ripiegare sulla immagine che degli avvenimenti (ancorché oggettivamente considerati come veri o storicamente verificabili e cioè provati e documentati) il soggetto vuole che si dia, o che ha accreditata, mentre solo dove esista la possibilità di una ricostruzione storica da considerare generalmente accettata, la « versione » del soggetto non potrebbe sacrificare la libertà dell'informatore¹⁹⁵. Per questa parte della dottrina il diritto non dovrebbe conseguentemente considerarsi in via autonoma, ma andrebbe individuato solo in « negativo » tra i limiti che la Costituzione pone alla libertà di manifestazione del pensiero e cioè nella possibilità di vietare il falso o di reprimere le espressioni lesive dell'onore, e in relazione ad un concetto di privacy, collegato alla difesa della pari dignità sociale, ovvero coincidente con il tradizionale diritto alla paternità delle proprie azioni.

Attualmente sembra tuttavia prevalere, pur nell'ancora incerta valutazione dei contenuti, l'indirizzo favorevole a riconoscere nell'identità personale un'ulteriore espressione della soggettività individuale. Evidentemente però, alla luce dei rilievi mossi dalla dottrina minoritaria, la tutela dell'identità personale potrà fondarsi, per chi accetta la sua esistenza, solo su riscontri obiettivi ed atteggiamenti espliciti della personalità ancorché mutevoli, specialmente se riferiti alla vita passata o alle cambiate ideologie, mentre dovrà escludersi per quelle immagini meramente soggettive che ognuno ha di sé e che, in quanto strettamente connesse ad interne valutazioni psicologiche, costituirebbero un limite inaccettabile per la libertà di manifestazione del pensiero di chi, come il giornalista, voglia descrivere e divulgare atteggiamenti e caratteri di soggetti o gruppi che gli interessano e interessano la collettività così come emergono all'esterno e in particolare nei rapporti sociali e politici¹⁹⁶.

V

14. È un'importante esigenza sociale che la collettività venga informata della commissione di quegli eventi che comportino una lesione dell'ordinamento giuridico affinché ne conosca gli autori, i moventi, le reazioni degli organi giudiziari, valuti i fatti e ne tragga i corretti insegnamenti, nel desiderio di ricerca della verità e della giustizia. Risponde a tale interesse quella forma particolare di cronaca giornalistica che prende il nome di cronaca giudiziaria, il cui oggetto

¹⁹⁴ P. AUTERI, *Diritto alla paternità dei propri atti e identità personale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 102.

¹⁹⁵ Così P. RESCIGNO, *Conclusioni*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 192.

¹⁹⁶ In tal senso P. RESCIGNO, *Conclusioni*,

ni, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 183 ss.; M. DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto: all'identità personale*, cit., p. 145; A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, cit., p. 763.

è determinato dalla narrazione di fatti criminosi e dal resoconto delle decisioni giudiziarie¹⁹⁷.

In linea teorica l'informazione può riguardare sia il momento antecedente l'inizio del procedimento penale, sia la successiva, eventuale fase di svolgimento e chiusura dello stesso. Ma a tale proposito occorre distinguere tra un tipo di cronaca giudiziaria intesa in senso lato ed una considerata in senso stretto. La prima, conosciuta più genericamente con il termine « cronaca nera », consiste nella diffusione di notizie attinenti ad avvenimenti criminosi ed agli aspetti giudiziali di essi¹⁹⁸. L'altra si riferisce esclusivamente agli atti e documenti processuali ed in particolare a quelli relativi all'istruzione formale o sommaria (ex art. 164 cod. proc. pen.). La distinzione, pur fondandosi sulla circostanza meramente estrinseca che il medesimo fatto viene considerato in due momenti temporali diversi¹⁹⁹, è rilevante per determinare i limiti dell'esercizio del diritto, ravvisabile in un caso nelle esigenze del processo che vuole garantita la segretezza dell'istruttoria, nell'altro nell'onorabilità delle persone coinvolte²⁰⁰.

La « cronaca nera » soddisfa quel particolare interesse pubblico all'informazione di cui si è fatto cenno e costituisce anch'essa esercizio del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione. In contrapposizione sta l'interesse del soggetto privato, coinvolto più o meno intensamente nella vicenda, a che la divulgazione della notizia, già di per sé pregiudizievole, sia il più possibile rispettosa della sua onorabilità, della sua sfera privata e della generica reputazione che gode nell'opinione dei terzi²⁰¹. Il danno maggiore è forse risentito nei momenti iniziali, quando vengono pubblicate notizie relative a querele, a denunce, a rapporti, ad arresti, a comunicazioni giudiziarie e alle conseguenti indagini svolte dalla polizia²⁰². Da principio infatti le in-

¹⁹⁷ È ormai superata la tesi tradizionale che riteneva che solo i giuristi potessero commentare le sentenze dei giudici; ora infatti, valutandosi anche come « politica » l'attività giurisprudenziale, si reputa possa essere giudicata anche da soggetti non specialisti in grado tuttavia di verificare gli effetti sociali che si producono; così L. ASCOLI, *Diritto di critica alle sentenze della magistratura*, in *Dem. dir.*, 1963, 526.

¹⁹⁸ « La facoltà di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria sussiste pure in pendenza di un giudizio penale non potendo riconoscersi all'imputato un diritto alla tutela della propria reputazione in misura maggiore di quanto spetti agli altri soggetti ». Così Cass. 28 gennaio 1969, n. 286, cit.

¹⁹⁹ Così G. GALLI, *Riservatezza e cronaca giudiziaria*, in *Il diritto alla riservatezza*, cit., p. 120.

²⁰⁰ G. CONSO, in *I problemi posti dalla pubblicità data agli atti criminosi e alle procedure penali*, « VIII Congresso di diritto penale », 1962, p. 177.

²⁰¹ Si è già detto che il diritto all'onore possa anche essere inteso quale diritto ad una fittizia dignità che come apparenza della persona si proietta nella opinione dei terzi. Così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 235.

²⁰² La dottrina prevalente ritiene che tali pubblicazioni non cagionino quel risultato pregiudizievole per la giustizia che il legislatore ha voluto evitare mediante i divieti penalistici sanciti dall'art. 164 cod. proc. pen. che si devono riferire solo agli atti relativi all'istruzione formale e sommaria. (Ma *contra*: M. PETRONE, voce *Segreti (contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1979, p. 948). In tal senso alcune decisioni giurisprudenziali hanno confermato come legittima la pubblicazione della notizia dell'esistenza di una denuncia o di un arresto (Cass. 13 luglio 1956, in *Giust. pen.*, 1957, 2, 5; App. Roma 21 giugno 1954, in *Giust. pen.*, 1955, 2, 147; Trib. Torino 2 maggio 1966, in *Giur. it.*, 1968, II, 508, con nota di M. BELLONE) « effettivamente esegui-

formazioni si basano su dati che, essendo in attesa di accertamento, possono essere frammentari, contraddittori, incompleti o magari favoriti dall'aspirazione, sia pure inconsapevole, alla notorietà che anima molte persone. Non è infrequente poi che vengano divulgati particolari inesatti o influenti al solo fine di tenere desto l'interesse del pubblico. Raramente però il lettore tiene conto di ciò e l'impressione data dalla pubblicazione di una accusa di reato è tale che spesso volte, soprattutto per il modo in cui è stata data la notizia, suscita gravi sospetti nei confronti dell'indiziato o frettolosi convincimenti circa la sua colpevolezza, causandogli pregiudizi e sofferenze che solo un'effettiva condanna dell'autorità potrebbe eventualmente giustificare. Per il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini, la società, non qualificata ad attribuire un reato, non dovrebbe poter esprimere giudizi sull'altrui indegnità, ma l'effetto della « cronaca nera » è troppo spesso questo²⁰³. Oltretutto il danno patito è il più delle volte irreversibile in quanto, nonostante l'eventuale successivo riconoscimento dell'erroneità delle prime notizie fornite o la più ampia assoluzione, di frequente « il nome dell'inquisito rimane inesorabilmente associato a rappresentazioni lesive della sua reputazione »²⁰⁴. Ciò non vuole significare che la « cronaca nera » si debba restringere ad un arido resoconto da bollettino giudiziario, ma è necessario che il giornalista esponga la notizia con « un contenuto ed una forma tali da rendere avvertito il pubblico, quanto più possibile in relazione alle circostanze di ogni caso concreto, che la colpevolezza della persona accusata, non può ancora considerarsi acquisita come un fatto certo e quindi evitando tutti quei particolari (la flagranza, la confessione...),

to dalla polizia e del motivo che è stato addotto per giustificarlo, senza che sulla liceità di tale pubblicazione possa avere incidenza il fatto che successivamente tale motivo sia riscontrato insussistente e che l'arrestato sia, conseguentemente, scarcerato e prosciolto da ogni addebito » (Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.); la pubblicazione riferita ad un esposto orale, pur in assenza di una denuncia scritta (Trib. Venezia 26 giugno 1960, in *Riv. pen.*, 1960, 2, 817); la sintetica esposizione dei fatti risultanti da una denuncia (Trib. Firenze 10 giugno 1947, in *Giust. pen.*, 1947, 2, 748); la riproduzione del c.d. mattinale della Questura nel quale sia data notizia di un reato (Trib. Roma 23 maggio 1957, in *Foro it.*, 1957, 2, 142); la pubblicazione di fatti salienti di un atto di citazione (Trib. Firenze 14 maggio 1973, in *Arch. pen.*, 1974, II, 16), trattandosi di notizia non differente da quei generici elementi che si ricavano dai registri di cancelleria e di segreteria, non può essere considerata pubblicazione di atti istruttori (Cass. 11 aprile 1959, n. 1757, in *Arch. pen.*, 1960, 2, 300). In quale modo il giornalista abbia ottenuto tali informazioni è poi un'altra questione. L'ipotesi più frequente, e che caratterizza un certo malcostume generale, è che le notizie

gli derivino da spontanee rivelazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, cioè da quelle persone tenute al segreto d'ufficio ex art. 230 cod. proc. pen. Tuttavia tali indiscrezioni gli possono venire anche da altri soggetti non vincolati a nessun obbligo (ma raramente sarà lo stesso imputato o il suo difensore, tanto più che quest'ultimo, legato dal segreto professionale, dovrebbe essere a ciò autorizzato). Il cronista però sarà penalmente punibile per concorso di reato ex art. 326 cod. pen., solo se abbia istigato il pubblico ufficiale alla indebita rivelazione, ed in pratica ciò avviene di rado, altrimenti, ed è il caso più comune, l'attività di pubblicazione è penalmente irrilevante in quanto divulgazione di fatti già divulgati (il reato è già stato consumato). Così V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1950, p. 265.

²⁰³ In tal senso: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., p. 44; Pret. Roma 5 febbraio 1980, in *Giust. civ.*, 1980, p. 1175, con nota di A. DE CUPIS, assai critico nei confronti della decisione ritenuta troppo superficiale.

²⁰⁴ Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.

non ancora sicuramente accertati e tutte quelle espressioni, non strettamente indispensabili, che tale certezza possano già creare nell'animo dei più »²⁰⁵. In particolare nel caso di pubblicazione di una denuncia, specie quella proveniente da un privato che può essere infondata o addirittura calunniosa, è tenuto a riferire esattamente il contenuto della stessa e « ad esporlo in forma non definitiva, ossia senza avallare la responsabilità che si assume il denunciante in ordine alla sussistenza dei fatti denunciati e con tutte le riserve del caso sull'esito del successivo accertamento giudiziale »²⁰⁶. Il requisito della non definitività della notizia, quindi, è ritenuto dalla prevalente giurisprudenza caratteristica precipua del diritto di cronaca giudiziaria²⁰⁷. Il giornalista poi non deve diffondersi in descrizioni che vadano al di là dell'interesse pubblico e che eccitino soltanto quella morbosa curiosità tanto più frequente quanto più il fatto è triste, doloroso, raccapricciante. Se può dilungarsi sui protagonisti del reato, inserendoli nel loro ambiente, allo scopo di consentire soggettive valutazioni, non dovrebbe indugiare su quei fatti « non direttamente collegati all'argomento svolto, pur se tali da lumeggiare la personalità o la capacità a delinquere dell'imputato »²⁰⁸.

I limiti posti alla cronaca giudiziaria, considerata in senso stretto, derivano invece dall'esigenza di segretezza nella fase istruttoria e si trovano contenuti nell'art. 164 cod. proc. pen. e sanzionati nell'art. 684 cod. pen. La Corte Costituzionale, in particolare, ha ribadito la liceità del divieto di pubblicazione, fondandosi su di un duplice ordi-

²⁰⁵ Ancora Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.; Trib. Livorno 23 marzo 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 878, con nota di G. GUADAGNO, che ha stabilito che « la libertà di cronaca è diritto di informazione, ma non può rendere lecita l'offesa dell'onorabilità altrui, attribuendo ad altri la responsabilità di un delitto (nella specie rapina) e qualificando altri come bandito, prima che il giudice abbia pronunciato sentenza definitiva di condanna ».

²⁰⁶ Trib. Torino 2 maggio 1966, cit.

²⁰⁷ Così G.P. VOENA, *Cronaca giudiziaria, cronaca vera e rispettivi limiti di liceità*, in *Giur. it.*, 1976, I, p. 308 che lo ricollega ai principi della correttezza formale e della contenenza; C. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, cit., p. 483.

²⁰⁸ Cass. 14 novembre 1958, in *Giust. pen.*, 1960, 2, 50; Trib. Milano 30 giugno 1955, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 724, dove, pur riferendosi alla delittuosa attività terroristica e alle conseguenti operazioni della polizia nei confronti delle persone indiziate, ma non ancora sottoposte al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, si era posto l'accento su fatti e circostanze in parte estranei all'avvenimento o ancora in via d'accertamento, al fine confessato di porre in essere un pezzo giornalistico « di colore ». Cfr. anche G. GALLI, *Riservatezza e cronaca giudiziaria*, in *Il diritto alla riservatezza*, cit., p. 165 ss. Esclude la responsabilità civile la Cass. 11 gennaio 1978, n. 90, cit., ritenendo che sia legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di articoli su di un periodico circa presunte gravi irregolarità commesse da un funzionario di polizia, quando queste siano apparse suffragate da ragionevole fondamento di fatto ed abbiano dato luogo ad un procedimento penale nei riguardi del funzionario medesimo, poi definitivamente prosciolti da ogni addebito. In particolare la Corte ha rilevato che le critiche erano dure ed aspre, ma ampiamente giustificate dalla sostanza e cioè dalla legittima censura dell'operato di un funzionario di grado elevato fondatamente sospettato, divulgazione avvenuta nell'immediatezza delle reazioni di fronte a fatti di indubbia gravità e rilievo sociale. La posizione di un ufficiale di polizia giudiziaria indiziato di reati relativi all'esercizio delle sue funzioni, è obiettivamente assai grave ed è quindi spiegabile, secondo la Cassazione, e giustificata la perdurante ostilità della opinione pubblica contro di lui e l'effetto sulla stampa che dell'opinione pubblica si fa eco e che quindi giustamente censura il suo operato, così come contestato dal P.M. contro la sentenza di assoluzione.

ne di motivi²⁰⁹. Da un lato si rileva l'effetto dannoso che deriverebbe al corso delle indagini istruttorie, alla raccolta delle prove e alla ricerca della verità, da una incondizionata divulgazione delle risultanze acquisite dal giudice istruttore che metterebbe gli interessati in grado di opporre elementi artificiosi, di rappresentare fatti non veri o di sottrarsi all'azione dell'autorità²¹⁰. Dall'altro si pone in evidenza come la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, trovi un limite nell'esigenza fondamentale della giustizia che, fra l'altro, vale ad assicurare l'esercizio di tutte le libertà compresa quella in esame²¹¹. Inoltre, limitando l'influenza esterna della stampa che può pregiudicare l'indirizzo delle indagini e le prime valutazioni delle risultanze, si assicura la serenità e l'indipendenza del giudice nella formazione del suo libero convincimento. Altresì verrebbe tutelata, ed è questo il punto che a noi maggiormente interessa, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo: gli imputati la cui onorabilità sarebbe garantita anche dall'art. 27, comma 2 della Costituzione, per il principio della non colpevolezza fino alla pronuncia irrevocabile di condanna²¹², e « le altre parti e i testimoni che hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignità e da qualsiasi reazione cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria »²¹³.

In pratica dobbiamo però prendere atto come il segreto istruttorio venga costantemente violato dalla cronaca (senza che nemmeno debba essa ricorrere ad artifici linguistici) e che da ciò molto raramente conseguano sanzioni penali.

Una parte autorevole della dottrina considera necessaria una abrogazione legislativa del divieto che non corrisponderebbe nemmeno

²⁰⁹ Corte Cost. 10 marzo 1966, n. 18, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 284 ss.

²¹⁰ A tal fine la Corte (sentenza 1966, n. 18, cit.) richiama anche l'art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dove si afferma che l'esercizio della libertà di espressione (comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere e comunicare le informazioni o le idee senza che possa esservi ingerenza di autorità pubbliche), comportando dei doveri e delle responsabilità, può essere sottoposto a certe formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni previste per legge, le quali costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la prevenzione dei delitti, per la protezione della reputazione e dei diritti altrui... e per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

²¹¹ Il problema secondo P. BARILE, in *Atti XV Congresso Nazionale Magistrati, Giustizia e informazione*, Bari, 1975, è vedere se il segreto istruttorio sia fondato su prin-

cipi costituzionali (il diritto alla difesa?), poiché la libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione, può essere limitata solo da altre norme costituzionali.

²¹² Alcuni ritengono però che il principio non sia diretto ad impedire che la collettività anticipi giudizi di condanna in base a fatti non accertati, ma sia in realtà rivolto agli organi dello Stato affinché non assoggettino ad un trattamento sfavorevole il cittadino sottoposto a procedimento penale, esclusivamente per il fatto di essere imputato. Così P.L. LUCCHINI, *Sulla legittimità costituzionale del divieto di pubblicazione di atti di un procedimento penale*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 213; F. MANTOVANI, *I limiti di libertà di manifestazione del pensiero in materia di fatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte Costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1966, p. 647.

²¹³ Così ancora Corte Cost. 10 marzo 1966, n. 18, cit.

più alle necessità del metodo inquisitorio in via d'abbandono²¹⁴. Non è tuttavia facile, *de jure condendo*, operare una scelta dal momento che si contrastano differenti esigenze. La critica della stampa potrebbe, infatti, servire anche a meglio comprendere il funzionamento della giustizia proprio in quelle fasi ancora coperte dal formale riserbo e a controllare i motivi che inducono la magistratura a procedere a clamorose imputazioni o a generali inchieste. C'è però sempre il gravissimo rischio di ostacolare l'attività giudiziaria e in secondo luogo anche di « offrire in pasto alla pubblica curiosità informazioni e dati relativi all'accusa, i quali, finché non siano raggiunti gli elementi indiziari necessari per un provvedimento di rinvio a giudizio, costituirebbero, se resi pubblici, grave ed ingiustificata lesione del buon nome del cittadino e del suo interesse alla riservatezza, specie nel caso in cui l'istruttoria debba concludersi con una sentenza di proscioglimento »²¹⁵. Come si è già detto per la cronaca giudiziaria intesa in senso lato, ben poco può di fronte a tale pregiudizio personale il ricorso al principio della responsabilità civile a carico del giornalista che ha divulgato questo genere di notizie in una forma tale da suscitare inevitabilmente reazioni negative. Infatti un risarcimento o pecuniario o anche in forma specifica quale la pubblicazione dell'effettivo risultato delle indagini, non riesce a ridurre quel disagio provocato dal giudizio sospettoso e dubbioso della collettività che il soggetto si porterà per molto tempo dietro e non è sufficiente a cancellare completamente l'impressione che era stata suscitata dalla lettura dei dati relativi all'istruttoria, soprattutto per la poca conoscenza che il pubblico ha del valore giuridico delle varie fasi processuali.

La libertà d'informare intorno agli avvenimenti criminosi trova il suo punto culminante nella cronaca giudiziaria riferita al dibattimento che è generalmente pubblico in quanto « coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101 della Costituzione) »²¹⁶. Il rendere manifesto alla collettività lo svolgimento finale del processo ed eventualmente il contenuto della sentenza non può, a questo punto, subire limitazioni dal diritto all'onorabilità o in generale dai diritti

²¹⁴ In tal senso M. CASALINUOVO, *Funzioni e limiti della libertà di stampa*, in *Calabria giudiziaria*, 1967, fasc. 6; V. CRISAFULLI, *In tema di limiti alla cronaca giudiziaria*, in *Giur. cost.*, 1965, I, 252; P. BARILE, *Costituzione e libertà d'informazione*, in *Temi rom.*, 1975, n. 4/6, p. 232.

²¹⁵ Così G. GONELLA, *Libertà di stampa e segreto istruttorio*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, 1969, Firenze, p. 32. Da ultimo v. anche E. FORTUNA, *Il segreto istruttorio e il diritto d'informazione nel quadro delle recenti innovazioni legislative*, in *Cass. pen.*, 1982, 1657.

²¹⁶ Così Corte Cost. 2 febbraio 1971, n. 12, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 62. I casi in cui il dibattimento deve avvenire a porte chiuse costituisce un'eccezione sancita dalla legge per determinate ipotesi, ulteriormente limitate dalla sentenza della Corte Cost. 14 aprile 1965, n. 25, in *Giur. it.*, 1965, I, 1025 ss. Un problema molto attuale è quello della ammissibilità di riprese televisive di operazioni processuali che, eseguite normalmente da parte della TV di Stato, non pare possano escludersi in linea di principio per le emittenti private, già ammesse in altri campi (es.: partite di calcio).

della personalità. La pubblica e reale conoscenza dei fatti rende assoluta la notorietà del disonore e non può esservi offesa per una fama distrutta che non dalla cronaca è lesa, ma dal compimento del fatto che la cronaca si limita ad esporre²¹⁷.

15. In materia di stampa politica e sindacale è ravvisabile un temperamento dei principi applicati in generale per il diritto di cronaca e per la tutela della reputazione. Pare infatti consentita una maggiore libertà di linguaggio e la possibilità di muovere critiche e censure anche aspre nei confronti di coloro che partecipano attivamente alla vita politica, senza per questo dover rispondere di alcuna lesione all'onorabilità della persona²¹⁸. È evidente però che il giudizio, che deve essere valutato nel contesto nel quale è inserito, non deve mai toccare la sfera della vita privata del soggetto, dal momento che essa non può illuminare sulla validità di costui a rivestire determinati incarichi, sebbene nei paesi soprattutto anglosassoni anche la correttezza nella vita non pubblica sia considerata un indice di quella integrità morale che costituisce un necessario requisito dei rappresentanti dei cittadini. In particolare la polemica, la satira, le stesse ingiurie, che in astratto potrebbero considerarsi illecite, diventano legittime quando riguardano fatti e protagonisti della vita politica e sindacale. Queste persone, proprio per le funzioni che rivestono, sanno di dover essere sottoposte al controllo dei cittadini da cui sono state elette e alla critica della stampa che può anche mettere in evidenza l'eventuale loro inidoneità a ricoprire una determinata carica²¹⁹.

Tuttavia, se dal punto di vista giuridico è evidente che l'interprete non può dare giudizi sul modo di esprimere le proprie opinioni, non ci pare troppo edificante che le Corti avvallino quelle forme ingiuriose di critica che spesso caratterizzano i nostri dibattiti politici, senza farne almeno una questione di costume e di cultura. Ci sembra infatti che le convinzioni ideologiche siano tanto più espressione di libertà quanto più rispettino il decoro e la dignità altrui « qualunque sia la posizione sociale e politica »²²⁰. Se un satira intelligente è indice di

²¹⁷ Così A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 236; G.G. STENDARDI, *Libertà di stampa e diritto di cronaca*, cit., p. 248.

²¹⁸ Trib. Milano 7 aprile 1966, in *Giur. it.*, 1966, I, 2132; Trib. Milano 25 gennaio 1968, in *Mon. trib.*, 1968, 652; Pret. Torino 22 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1972, II, 260; Cass. 17 maggio 1972, n. 1499, cit., con nota di BALDASSARE; Cass. 5 maggio 1981, n. 4100, in *Riv. pen.*, 1981, 843; ma in senso difforme Trib. Roma 3 febbraio 1982, cit., con nota di V. ZENO-ZENCOVICH.

²¹⁹ Il Trib. Roma 13 febbraio 1982, cit., rileva però che anche nei giornali dipendenti da organi di stampa ufficiali di partiti, il dovere di correttezza, verità e completezza deve sostenere l'informazione, affinché il lettore

sia in grado di formarsi convincenti personali e quindi di valutare l'esattezza del commento che invece può essere espresso anche in forma polemica ed aspra. In caso contrario le opinioni del pubblico si fonderebbero su premesse false e quindi darebbero origine ad opinioni a loro volta false. Ma si è già posta in evidenza la grave difficoltà di poter distinguere esattamente la notizia dal commento.

²²⁰ Così, forse più esattamente, Cass. 20 novembre 1964, n. 504, in *Giust. pen.*, 1965, II, 368, considerata tuttavia sorpassata dalla dottrina: cfr. C. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, cit., p. 491; v. anche Trib. Roma 12 febbraio 1972, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 203 in ordine alla responsabilità della società editrice che aveva pubblicato una lettera che sconfinava dalla critica politi-

acutezza ed apertura di idee, le espressioni pesanti e sul filo della volgarità dimostrano, al contrario, povertà mentale e non giovano al confronto delle rispettive concezioni.

16. Una particolare attività propria dei giornalisti specializzati è costituita dalla critica artistica, contenuta in apposite rubriche dei giornali. Per mezzo di essa vengono vagliate le opere artistiche presenti sulle scene della cultura, ed espressi quei giudizi di valore che dovrebbero servire ad orientare le scelte del pubblico il quale tuttavia nella pratica generalmente ne prescinde in quanto i suoi gusti sono il più delle volte totalmente opposti. Costituendo libera manifestazione di un pensiero critico, non può essere sottoposta al dovere di obiettività e di esposizione meramente descrittiva. Perciò accanto ai pregi dell'opera, il giornalista può mettere in evidenza con il necessario rigore anche gli aspetti negativi che la sua particolare competenza gli permette di cogliere, fino a giungere a stroncare il lavoro e a sconsigliarne la visione o la lettura oppure a non menzionarlo affatto, costituendo l'omissione un metodo semplice e discreto per compiere una valutazione sfavorevole²²¹. Di ciò l'autore non può dolersi perché, offrendo in pubblico la sua prestazione artistica, si sottopone a giudizi di valore autorizzando la critica che, in quanto rivolta all'opera, non può toccare la sua onorabilità personale se non di riflesso²²². Pertanto l'illecito è ravvisabile solo là dove le espressioni usate consistano in una gratuita, intenzionale denigrazione o in una ingiustificata contumelia o quando il giudizio è totalmente assurdo, irrazionale e non fondato su alcun criterio di valutazione che, quantunque soggettivo o anche opinabile, appaia però plausibile²²³.

ca in quanto sfogo di rancore personale, non uso, ma abuso del diritto ». A riprova del criticabile indirizzo assunto dalla nostra magistratura si veda soprattutto: Trib. Roma 5 febbraio 1983, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Ingiuria e diff.*, n. 35 e in *Esiste ancora il reato di diffamazione? Analisi di un famoso caso giudiziario*, a cura del Centro di Iniziativa giuridica P. Calamandrei, Roma, 1983, contenente altresì i pareri *pro veritate* di G. Gregori, F. Mantovani, E. Musco, P. Nuvolone. Peraltro la sentenza è stata rigettata in Cass. 26 ottobre 1983, in *Foro it.*, 1984, II, 386, con nota di C. RAPISARDA.

²²¹ Cass. 21 febbraio 1969, n. 587, in *Giur. it.*, 1969, I, 1, 826; Trib. Roma 19 maggio 1964, in *Foro it.*, 1965, II, 83; Trib. Milano 9 settembre 1975, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 4 (nella specie era stato sconsigliato un film in una rubrica cinematografica senza alcuna motivazione di ordine critico, in particolare veniva offerta una semplice scala di valori, ma compilata in base a quegli stessi criteri di giudizio cui si ispirava il critico nelle sue recensioni); Cass. 20 febbraio 1963, n. 421, in *Giust. civ.*, 1963, I, 478 (la fattispecie riguardava una enciclopedia musicale in

cui era stato omissso il nome di un musicista).

²²² Così E. ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della persona*, Torino, 1965, p. 332.

²²³ Trib. Milano 5 febbraio 1957, in *Rass. dir. cin.*, 1959, 57; Trib. Roma 29 maggio 1973, in *Il dir. delle radiodiff. e teler.*, 1974, p. 164, con nota di E. SANTORO; Cass. 21 febbraio 1969, n. 587, cit. Per quanto riguarda il particolare settore delle pubblicazioni tecniche la Cass. nella sentenza 12 giugno 1958, n. 1959, in *Giur. it.*, 1958, I, 1376, avverte che « una pubblicazione, specialmente di carattere tecnico, può soffermarsi su nuovi prodotti e rilevarne pregi e difetti purché la sua critica abbia onestà d'intenti e carattere costruttivo, sia diretta perciò a contribuire al miglioramento della produzione e non costituisca una denigrazione sterile e malevola o addirittura diretta a favorire i concorrenti del prodotto esaminato ». In proposito si veda ancora la sentenza della Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259 in relazione alla pubblicazione « tecnica » offerta dal mensile « *Tribuna degli investimenti* » concernente il fondo comune di investimento immobiliare denominato « *Europrogramme International 1969* ».

VI

17. Nelle pagine precedenti si è posto in evidenza come alla libertà d'informazione e al correlato diritto di cronaca, continuamente si contrapponga l'altrettanto rilevante diritto « alla personalità » nei molteplici aspetti in cui questa si esplica e trova protezione nell'ordinamento. Si è anche visto che il problema dell'illecito civile si risolve nella valutazione comparativa degli interessi in giuoco, operata secondo un criterio di pubblica utilità alla luce del quale viene data la prevalenza a quel valore che, nel caso di specie, risulti maggiormente degno di tutela²²⁴.

Si tratta ora di esaminare quali conseguenze civili appresti il sistema nel caso in cui si verifichi una « ingiustificata » lesione dell'altrui sfera giuridica e quali obblighi gravino sul giornalista, e di riflesso sull'editore e sul proprietario del giornale, anche al di fuori delle ipotesi di commissione di un reato e delle relative sanzioni penali (ex art. 11 legge 47/1948). È infatti opportuno chiarire, come ha esattamente precisato la Cassazione nella già nota sentenza del 18 ottobre 1984, che « non è affatto vero che l'esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica) garantito dall'art. 21 della Costituzione non possa essere censurato se non in sede penale e, quindi, solo se ed in quanto costituisca reato », ma che invece « può ben esservi un illecito civile (nel senso di "aquiliano") che non sia anche penale, mentre il contrario non può mai verificarsi ». L'eventuale considerazione penalistica ha infatti solo la « funzione di rafforzare con una particolare sanzione (quella penale) la tutela di un precetto che non attiene soltanto al diritto penale, ma a tutto l'ordinamento, di un precetto cioè che prima di essere la premessa implicita della norma penale (in cui notoriamente può sempre ravvisarsi un precetto e una sanzione) costituisce, in ogni caso, un comportamento illecito, e quindi vietato, anche astraendo dalla sanzione particolare che il diritto penale gli riconnette ». Da ciò consegue che l'applicazione in sede civile, ad esempio, dell'art. 2043 cod. civ. non dipende dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato e che siano presenti quelle condizioni di punibilità che interessano esclusivamente il diritto penale, quale la querela. In particolare quindi in caso di illecito commesso a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di querela, e quindi della conseguente azione penale, non impedisce alla persona offesa di agire in sede civile per il risarcimento dei soli danni patrimoniali, come implicitamente dimostra anche l'art. 12 del cod. proc. pen. secondo cui « la querela non è più ammessa quando chi avrebbe avuto il diritto di presentarla, ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazioni sul danno ».

²²⁴ Per questi criteri cfr. P. TRIMARCHI, voce *Illecito*, cit., p. 100.

Secondo la prospettiva tradizionale, la tutela civilistica si esplica con presupposti diversi e differenti finalità. Da un lato troviamo i c.d. mezzi preventivi (inibitoria e sequestro) e il diritto di rettifica (ex art. 42 legge 816/1981 e artt. 7 e 34 legge 103/1975) che prescindono dalla colpevolezza dell'autore della lesione e dal verificarsi di un danno risarcibile e tendono a reintegrare il diritto soggettivo o l'interesse violato; dall'altro è previsto il risarcimento in forma specifica (ex art. 2058 cod. civ.), il risarcimento per equivalente del danno patrimoniale o la riparazione del danno non patrimoniale (ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.). In questi casi l'esistenza della colpa è il presupposto per il sorgere della responsabilità e la condanna mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato o a compensarlo del danno non patrimoniale sofferto, con funzione nel contempo sanzionatoria e preventiva²²⁵.

L'efficacia e la stessa applicabilità dei rimedi civilistici è però condizionata dalla particolare natura dei diritti della personalità, il cui oggetto è costituito da beni immateriali che non si prestano ad essere tradotti in termini pecuniari per mezzo di criteri oggettivi. La lesione di questi beni concreta, pertanto, il più delle volte, un danno non patrimoniale insuscettibile di obiettiva e diretta misurabilità in danaro e quantificabile ai fini della liquidazione soltanto facendo ricorso ad un giudizio equitativo. Da ciò deriva che la protezione offerta dal risarcimento del danno, fondata sulla regola generale dell'art. 2043, raramente risulta applicabile. Il risarcimento consiste infatti nell'assegnare una somma di danaro al soggetto leso pari al danno subito, al fine di ristabilire il suo patrimonio nello stato precedente alla modificazione peggiorativa del bene.

La determinazione di questo equivalente esige l'esistenza di criteri basati su parametri oggettivi e quindi per sua natura si associa alla lesione di quei beni che, essendo suscettibili di apprezzamento pecuniario soffrono un danno facilmente traducibile in termini economici, in definitiva un danno patrimoniale²²⁶. Riveste tale natura, per esempio, il danno causato dalla utilizzazione abusiva dell'immagine di persona nota in rapporto all'utile economico che il soggetto avrebbe conseguito dall'uso autorizzato del suo ritrat-

²²⁵ L. MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, in *Studi in memoria di Esposito*, 1972, I, p. 301; G. GIACOBBE, *Note in tema di strumenti di sanzione per la tutela dei diritti della persona*, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1980, p. 489 ss. Si veda altresì G. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967, in partic. p. 670 ss.

²²⁶ Solo raramente la peculiarità del fatto dannoso, in relazione alla natura dell'attività esplicata dalla parte lesa, rende necessario ricorrere ad un giudizio equitativo, risultando incerta la determinazione precisa

dell'ammontare del danno sia pure provata l'effettiva esistenza di un pregiudizio patrimoniale. V., in proposito Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, cit. Sulla nozione di danno non patrimoniale, vedasi da ultimo G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 29 ss. e in particolare p. 83 ss. V. anche G. TUCCI, *Il danno ingiusto*, Napoli, 1970, p. 54 s. e p. 195; R. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in *Foro pad.*, 1960, I, 1420 ss.; P. SCHLESINGER, *L'ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 342 ss. Cfr. anche S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 193 ss.

to²²⁷, o il danno indiretto derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione perpetrato anche con la non concessa riproduzione dell'immagine che può pregiudicare l'attività professionale e i suoi guadagni, o una conveniente sistemazione matrimoniale in relazione ai vantaggi materiali che ne deriverebbero²²⁸. In tali ipotesi l'obbligo al risarcimento del danno sussiste, come in precedenza chiarito, anche indipendentemente dalla configurazione penale dell'illecito, soprattutto quando il fatto deriva da colpa, mentre il reato è configurabile solo in caso di dolo²²⁹.

Queste sono tuttavia fattispecie marginali; nella gran parte dei casi infatti la lesione di un diritto della personalità configura, come si è già detto, un danno non patrimoniale le cui conseguenze sono disciplinate esplicitamente dall'art. 2059 cod. civ. La norma non offre però un sistema illimitato di riparazione del pregiudizio non patrimoniale, ma lo restringe ai soli casi determinati dalla legge che vengono individuati, sostanzialmente e prevalentemente, in quegli illeciti che costituiscono anche reato (art. 185 cod. pen.). Il danno non patrimoniale trova quindi risposta pecuniaria e una reazione da parte dell'ordinamento purché il fatto illecito che ne è causa consista in una figura penalmente sanzionata. Rimangono invece privi di qualsiasi conseguenza giuridica tutti quegli illeciti civili che, pur idonei ad arrecare anche pregiudizi non patrimoniali, non conoscano una riprovazione penale.

Questa scelta legislativa palesa tutta la sua inadeguatezza non soltanto perché limita i casi di riparabilità, ma soprattutto perché fonda la restrizione su criteri inaccettabili che portano a delle conseguenze abnormi ed in contrasto con il nostro ordinamento. In primo luogo adottare un principio di tipicità nella tutela dei beni primari ed ideali dell'individuo che continuamente si arricchiscono di aspetti inediti per l'evoluzione della società, significa cristallizzare il sistema e lasciare privi di difesa interessi apprezzabili anche se non legislativamente indicati²³⁰.

La riparazione del danno non patrimoniale infatti, come più avanti si cercherà di dimostrare, può costituire un modo di tutela della personalità umana estremamente efficace, atto non solo a compensare il soggetto leso, ma soprattutto a scoraggiare il danneggiante.

²²⁷ Così Trib. Torino 7 aprile 1954, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 187, con nota di VERCELLONE; Trib. Torino 2 gennaio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 264; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 286, precisa che elemento necessario è che il proprio ritratto rivesta un rilevante interesse per i terzi e che quindi si sarebbe potuto ottenere un corrispettivo col consentire alla sua diffusione.

²²⁸ V. Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 572; Trib. Roma 12 febbraio 1973, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 204. Cfr. anche A. DE CUPIS, voce *Riservatezza e se-*

greto (diritto a), cit., p. 115. Da notare che la nozione di « danni patrimoniali indiretti » è, come tale, impropria e generalmente criticata dalla dottrina che li considera più esattamente come danni patrimoniali « tout court »; in tal senso: R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 283; G. TUCCI, *Il danno ingiusto*, cit., p. 52; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 51.

²²⁹ Cfr. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, op. cit., p. 480 nota 1; p. 474 nota 2.

²³⁰ In tal senso G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 240 ss.

Tuttavia, se la scelta restrittiva può essere discutibile in quanto nella sostanza insufficiente a rispondere con prontezza ad un sempre maggiore numero di fatti lesivi delle esigenze dell'individuo, da un punto di vista giuridico e formale è corretta e legittima. Ciò che invece appare anche giuridicamente criticabile è il criterio adottato per individuare i casi determinati dalla legge poiché esso non si riferisce al bene violato, ma al fatto causativo della violazione che deve essere configurato anche penalmente²³¹. In tal modo, quando la lesione non sia prevista dalla legge come reato e la violazione non comporti danni patrimoniali, nessuna tutela è concessa dalla norma civile; sicché, in pratica, sono sorniti di difesa proprio quei beni che fanno capo all'individuo e che la Costituzione riconosce e garantisce come inviolabili. La lesione di questi infatti comporta prevalentemente danni non patrimoniali e non conosce una riprovazione penale, dal momento che la funzione del diritto penale è principalmente indirizzata alla salvaguardia dell'individuo considerato non in sé e per sé, ma perché membro della collettività²³². Si pensi, ad esempio, quanto raramente la violazione della riservatezza possa integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 615-bis cod. pen. o ingenerare qualche conseguenza patrimoniale. È evidente quindi che i risultati dell'applicazione dell'art. 2059 non sono in armonia con i precetti costituzionali che si fanno carico di salvaguardare l'uomo in tutte le sue manifestazioni²³³.

²³¹ Più opportunamente si riferiscono al bene violato, il sistema germanico (par. 823 BGB) e quello svizzero (art. 28 cod. civ. e art. 49 cod. obl.). Varie possono essere le ragioni che hanno indotto il nostro legislatore a preferire di restringere le ipotesi di riparabilità a casi tipici riconducibili alle fattispecie penali, benché nessuna di queste possa ritenersi sufficiente a giustificare la scelta. In primo luogo, la difficoltà di provare e quantificare il danno subito e quindi la valutazione equitativa del giudice, vista sempre con sfavore dall'ordinamento; oppure la volontà di tutelare in altro modo i beni personali senza ricorrere a strumenti monetari; o ancora il non voler aggravare troppo la posizione del danneggiante già costretto in via generale a dover risarcire i danni patrimoniali; e il non voler ampliare il contenzioso; e infine l'esigenza di colpire più duramente solo gli illeciti più gravi.

La difficoltà di esprimere la misura pecuniaria dei beni interiori alla persona è largamente sottolineata dalla giurisprudenza; v. in proposito: Cass. 12 novembre 1981, n. 5977, in *Resp. civ. prev.*, 1982, 493; Cass. 7 ottobre 1980, n. 5387, in *Giur. it.*, Mass. 1980, 1324; Cass. 1° luglio 1980, n. 4396, *ivi*, 1099; Cass. 10 novembre 1970, n. 5790, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1372; Cass. 19 agosto 1964, n. 2335, in *Foro it.*, Mass. 1964, 627; Cass. 20 aprile 1963, n. 990, *cit.*; Trib. Roma 10 marzo 1982, *cit.*; Trib. Roma 12 febbraio 1973, *cit.*; Trib. Roma 30 giugno 1955, in *Giur. it.*, 1955, I, 2,

724; Trib. Milano 5 aprile 1955, *ivi*, 1955, I, 2, 497, con nota di E. ONDEI; Trib. Milano 4 aprile 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, 795.

²³² In particolare in diritto penale la previsione di un fatto come reato non è prevalentemente indirizzata a tutelare il singolo, quanto piuttosto a reprimere quel comportamento che può destare maggiore « allarme sociale », così che l'interesse del singolo diviene per la sua importanza « interesse del pubblico ». Del resto non sarebbe nemmeno opportuno considerare sempre penalmente le varie ipotesi di lesione di beni personali, anche alla luce dell'attuale tendenza depenalizzante di molteplici figure di illeciti.

²³³ Più volte è stata infatti sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 nella parte in cui, restringendo l'ammissibilità del risarcimento ai soli casi nei quali si riscontra l'esistenza di un reato, verrebbe a violare il principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3, comma 1 della Costituzione (v. ricorso Trib. Padova 22 marzo 1973, in *Giur. merito*, 1974, I, 347, con nota contraria di A. DE CUPIS, ma contra Cass. 8 ottobre 1973, n. 2529, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 570). La questione è stata però rigettata dalla Corte Costituzionale con le ambigue sentenze del 26 luglio 1979, n. 87 e n. 88 in *Resp. civ. prev.*, 1979, p. 700, con nota critica di G. PONZANELLI e in *Giust. civ.*, 1980, I, 5355, con commento di A. DE CUPIS in polemica con G. ALPA, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 604. La questione è a tutt'oggi pendente.

Al contrario essa sembra ancora riproporre quell'angusta visione patrimonialistica che apprezzava l'individuo solo nelle attività economicamente valutabili, ormai superata da una rinnovata considerazione della personalità umana e dell'essenziale ruolo del diritto privato nella tutela anche dei beni non economici, molte volte più efficace dei rimedi sanzionatori del diritto penale²³⁴.

Queste critiche già da tempo sono state formulate dalla dottrina²³⁵ e la stessa giurisprudenza avverte ormai la necessità di superare il vincolo normativo²³⁶. In particolare si tenta di offrire una diversa lettura dell'art. 2059 che non si limiti alla pura esegesi del testo di legge, e che vada al di là dell'opinione, ancora prevalente, che ravvisa i casi di riparabilità solo in quelle disposizioni nelle quali il danno non patrimoniale sia espressamente indicato.

Alcuni interpreti ritengono così che « i casi previsti dalla legge » non si debbano necessariamente identificare nelle singole norme nelle quali si configura espressamente la riparabilità, che poi sono quelli codificati dal codice penale, poiché in tal modo l'art. 2059 non sarebbe altro che un pleonismo. Le varie ipotesi si possono invece ritrovare, mediante interpretazione logico-sistematica, anche quando si produca un danno e la norma diretta alla tutela di un « bene » contempli un generico quanto onnicomprensivo obbligo di risarcirlo²³⁷. La considerazione penalistica dell'illecito come reato può quindi rappresentare uno degli elementi della fattispecie civilistica, ma non certo l'unico. A tal fine vengono richiamati gli artt. 7, 9, 10 cod. civ. nei quali esplicitamente il legislatore prevede il risarcimento del danno. Dal momento che la violazione dei beni protetti da queste disposizioni genera, quasi esclusivamente, conseguenze non monetizzabili in via oggettiva, se ne deduce che esse contemplino dei casi nei quali la legge ammette la riparazione del danno non patrimoniale. Diversamente costituirebbero un'inutile ripetizione di quanto, in via generale, prevede l'art. 2043 per il risarcimento dei danni patrimoniali²³⁸.

²³⁴ G. ALPA, *Danni alla persona e danni alla personalità: spunti per un dibattito*, in *Resp. civ. prev.*, 1979, p. 3 ss., pone in evidenza come anche l'indirizzo della nostra giurisprudenza sia quello di ricollegare sempre un aspetto economico e quindi « patrimonialmente » valutabile alla lesione di un diritto della personalità.

²³⁵ Si veda in particolare: A. DE CUPIS, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Ass.*, 1972, I, p. 230; P. RESCIGNO, *La tutela della salute e il danno alla persona. Considerazioni sulla raccolta e un contributo specifico*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F.D. Busnelli e U. Brecchia, Milano, 1978, pp. XVI-XVII; G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 189 ss.

²³⁶ Un tentativo è stato fatto dalla Cass. 27 agosto 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2380, con nota di A. DE CUPIS.

²³⁷ In particolare: G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 311 ss.; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, cit., p. 445, avverte tuttavia che questa linea di pensiero lascia comunque aperto il problema della tutela della identità personale « stante l'assenza nel sistema di una clausola espressa e sottintesa di risarcibilità ad essa riferibile anche per via soltanto analogica ».

²³⁸ V. soprattutto G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 314 ss.; G. GIACOBBE, *Il diritto alla riservatezza nella prospettiva degli strumenti di tutela*, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1982, p. 277; G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, cit., p. 155; M. PERFETTI, *Prospettive di una interpretazione dell'art. 2059*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, p. 1065 ss.; A. CATAUDBELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 64 ss.; T. AULETTA, *Riservatezza e*

Vi è anche chi si arrischia a dare un'interpretazione estensiva dell'art. 10 cod. civ., applicandolo agli altri aspetti della personalità non previsti dalla legge, fino a giungere ad offrire una tutela riparatoria generalizzata per ogni danno non patrimoniale tutte le volte in cui, non essendo configurabile un danno patrimoniale risarcibile, la negazione del risarcimento del danno non patrimoniale priverebbe il soggetto leso di ogni tutela risarcitoria²³⁹.

Un'altra corrente di pensiero offre invece un'interpretazione restrittiva dell'art. 2059. Secondo questa dottrina il danno non patrimoniale si esaurisce quasi esclusivamente nel danno morale che non dovrebbe essere considerato una figura autonoma di danno, ma una mera conseguenza di esso, consistente in dolori e sofferenze derivanti da fatti lesivi di beni personali. Circoscritto nella disciplina dell'art. 2059, sarebbe rilevante solo in ipotesi tassativamente stabilite (art. 185 cod. pen.). Da esso andrebbe distinto il danno derivante dalla lesione di un bene personale (onore, riservatezza, ...) che sussisterebbe *in re ipsa* e che, pur non consistendo in una immediata diminuzione patrimoniale o in un indiretto pregiudizio economico, sarebbe pur sempre obiettivamente riducibile in termini pecuniari e pertanto risarcibile in base alla regola generale codificata dall'art. 2043, in cui si parla genericamente del « danno » senza alcuna qualifica²⁴⁰.

L'imperatività della disposizione contenuta nell'art. 2059 rimane, tuttavia, un grave ostacolo e ogni interpretazione evolutiva, pur rispondente ad una ragione di giustizia sostanziale, rischia sempre di travalicare i limiti esistenti nel sistema. Preferibile sarebbe allora o la dichiarazione di incostituzionalità della norma o la modifica legislativa della stessa allo scopo di darvi un contenuto conforme alle esigenze della realtà con l'esplicita previsione di strumenti per mezzo dei quali riconoscere la riparazione di ogni danno non patrimo-

tutela della personalità, cit., p. 185; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, cit., p. 116 ss. *Contra* però R. SCOGNAMIGLIO, voce *Danno morale*, in *Noviss. Dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 148; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 58; P. PERLINGERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 286-287, i quali ritengono che solo quando la violazione degli artt. 7, 9, 10 cod. civ. integri gli estremi del reato, è concepibile la riparazione del pregiudizio patrimoniale. In tal senso anche la giurisprudenza; da ultimo Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 1372, con nota di P. CRUGNOLA, in *Foro it.*, 1980, I, 81, con osservazioni di R. PARDOLESI, in *Dir. aut.*, 1980, p. 18, con nota di M. FABIANI.

²³⁹ A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 55 ss., ma anche T. AU-LETTA, *Riservatezza e tutela della personali-*

tà, cit., p. 185 ss. Per una impropria interpretazione estensiva dell'art. 7 a tutela dell'identità personale, si veda Trib. Milano 19 giugno 1980, cit. Contro l'estensibilità dell'art. 10 cod. civ. alle ipotesi non di reato, v. Cass. 10 novembre 1979, n. 5790, in *Foro it.*, Mass. 1979.

²⁴⁰ Così per primo: R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 277; la cui tesi era stata criticata da A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 51 ss.; G. ALPA e M. BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, tomo VI, Torino, 1982, p. 111 ss.; F.D. BUSNELLI, *Diritto alla salute e tutela risarcitoria*, in *Tutela della salute e diritto privato*, cit., p. 515 ss.; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, cit., p. 447 ss. In giurisprudenza, da ultimo: Trib. Massa 30 maggio 1983, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 3, con nota di MASTROPAOLO; Cass. 6 aprile 1983, n. 2396, in *Riv. giur. circ. traspr.*, 1983, 713.

niale²⁴¹. Questa esigenza è tanto più pressante in quanto il rimedio civilistico può risultare il più efficace nella tutela dei beni della personalità e quindi dell'individuo. Come si è già detto, infatti, molti illeciti non ricadono nella sfera del diritto penale e raramente la lesione di beni immateriali produce un danno patrimoniale, cosicché l'astratto obbligo di doverli risarcire non costituisce un valido deterrente.

Del resto la possibilità di poterlo quantificare anche preventivamente sulla base di precisi criteri monetari fa sì che la somma da pagare possa essere tradotta, per il potere economico dell'azienda editoriale, in costo di gestione variamente ammortizzabile (anche se non trasferibile sul prezzo del prodotto che è amministrato per i giornali e la radiotelevisione di Stato e gratuito per le emittenti private). Così un risarcimento ancorato al limite del danno se è inferiore al profitto della propria iniziativa illecita, non costituisce una sufficiente ragione per astenersi da un comportamento dannoso, ma soggettivamente vantaggioso. La riparazione del danno non patrimoniale invece non può essere preventivata poiché sfugge, per sua natura, ad ogni diretta ed obiettiva valutazione economica ed è perciò affidata all'opera equitativa del giudice.

Attualmente l'interprete, ancora costretto dalla restrittiva disposizione dell'art. 2059 e da una concezione satisfattiva della riparazione, generalmente quantifica in somme irrisorie le conseguenze non monetizzabili di un illecito, per l'estrema soggettività del pregiudizio e per la difficoltà e il disagio di stabilire un *pretium doloris* atto a compensare il torto sofferto²⁴². Tuttavia se si riuscisse a superare questo atteggiamento, la condanna a pagare quella somma di denaro potrebbe avere un diverso valore e una più efficace finalità. La sua funzione infatti non dovrebbe essere solo quella di tentare di soddisfare in qualche modo colui che ha subito la lesione, ma dovrebbe soprattutto servire ad affliggere il danneggiante e a dissuaderlo dal commettere nuovamente un illecito. Se la riparazione venisse ragguagliata alla gravità o alla risonanza della lesione, all'intensità del dolo o al grado della colpa del danneggiante, alla consistenza patrimoniale dello stesso, all'utile ricavato dalla divulgazione abusiva della notizia, ben diverso sarebbe il timore di incorrere nella condanna che in

²⁴¹ In tal senso: G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 205 ss.; A. DE CUPIS, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, cit., p. 230. Riferendoci alla pronuncia n. 87 della Corte Cost. 26 luglio 1979, cit., il testo dell'art. 2059 cod. civ. potrebbe essere così modificato: « il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi determinati dalla legge, fatta eccezione per le ipotesi di situazioni soggettive costituzionalmente garantite ». V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, cit., p. 444, avverte tuttavia che la proposta, per quanto

valida, è per ora sostanzialmente elusiva della questione.

²⁴² Vedere, ad esempio: Trib. La Spezia 24 novembre 1961, in *Resp. civ. prev.*, 1962, p. 106; Cass. 10 febbraio 1961, n. 279, *ivi*, 1961, p. 285; App. Cagliari 11 febbraio 1963, *ivi*, 1964, p. 431; Trib. Napoli 28 gennaio 1980, *ivi*, 1980, p. 582; Trib. Reggio Emilia 10 novembre 1979, *ivi*, 1980, p. 253; Cass. 1° dicembre 1978, n. 5684, *ivi*, 1979, p. 312; Trib. Roma 12 febbraio 1973, *ivi*, 1974, p. 208; Trib. Roma 9 ottobre 1979, in *Giur. mer.*, 1980, p. 1059.

questo modo fungerebbe da valido mezzo preventivo. La somma che il colpevole potrebbe vedersi costretto ad erogare, avendo fine retributivo ed intimidatorio, si risolverebbe così in una vera e propria « pena privata »²⁴³.

18. Il ricorso allo strumento della « pena privata » è risultato particolarmente efficace in altri ordinamenti, come dimostra la giurisprudenza inglese che conosce i c.d. *exemplary damages*, quella americana in cui troviamo i *punitive damages* o quella francese che attraverso il sistema delle *astreintes* ordina, quando il fatto lesivo è ancora in atto, che oltre alla cessazione del fatto, si paghi una pena pecuniaria di entità progressiva per ogni giorno di protrazione del fatto lesivo²⁴⁴.

L'idea che la « pena privata » possa rendere servigi alle tecniche della responsabilità civile e specialmente alla protezione dei beni della personalità, si sta facendo strada nella dottrina dopo una lunga fase di ostilità determinata soprattutto da un istintivo richiamo a quella funzione vendicativa che aveva contrassegnato la sua richiesta in cer-

²⁴³ Assertori della catalogabilità del danno non patrimoniale nell'ambito delle « pene private », sono: A. DI MAJO GIACQUINTO, *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, p. 100 ss. e G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 272 ss. Si vedano anche P. TRIMARCHI, voce *Illecito (diritto privato)*, cit., p. 109, nota 63, il quale constata che, qualora la riparazione del danno non patrimoniale fosse commisurata alla gravità dell'illecito, la riparazione acquisterebbe il carattere di una vera e propria pena privata, anche se la proporzionalità del male inflitto alla gravità della colpa non sia connotato essenziale del concetto di sanzione; G. VISINTINI TARELLO, *Il c.d. diritto all'identità personale e le reazioni della dottrina di fronte all'« attività creatrice » di un diritto della giurisprudenza*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 77 che ravvisa questa specie di ammenda privata in quelle sentenze in cui il risarcimento del danno è valutato in maniera prevalentemente equitativa.

²⁴⁴ Vedasi in proposito: M. MC GREGOR, *On Damages*, London, 1980, XIV ed., p. 226 ss.; C. DUNCAN-B. NEILL, *Defamation*, London, 1978, p. 142 ss.; J. MUNKAN, *Damages for Personal Injuries and Death*, London, 1980, VI ed., p. 36 ss.; B. STARK, *Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée (thèse)*, Paris, 1947, p. 379 ss.; P. KAYSER, *L'astreinte judiciaire et la responsabilité civile*, in *Rev. trib.*

dir. civ., 1953, p. 209 ss.; M. PLANIOL, G. RIPERT et P. ESMEIN, *Traité pratique de droit civil français*, VI, *Obligations*, tomo I, Paris, 1956, p. 660. In particolare sul concetto che l'« astreinte » costituisca una manifestazione di pena privata, v. G. RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles*, Paris, 1949, IV ed., p. 360, nota 1. Per la nostra dottrina: V. CHERUBINI, *Il risarcimento del danno alla salute nella recente giurisprudenza inglese*, in *Resp. civ. prev.*, 1979, p. 157; G. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nord-americana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 435 ss. e qualche riferimento anche in P. TESAURO-R. RECCHIA, voce *Torts*, in *Noviss. Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, p. 421; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 40; *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai « punitive damages » di common law*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 1 ss. Oltre alle indicazioni giurisprudenziali offerte dalla citata dottrina, si veda in particolare il caso *Rookes v. Barnard* (1964 A.C. 1129) in cui la House of Lords ha stabilito che il risarcimento esemplare fosse concesso, in caso di diffamazione, in relazione al profitto che l'autore aveva tratto dalla pubblicazione diffamatoria. La sentenza è interessante anche perché vengono riesaminati due secoli di precedenti.

ti periodi storici²⁴⁵. E poiché dunque il concetto di pena privata ancora sopravvive, sia pure trasformato, nel nostro ordinamento ed è compatibile con l'attuale sistema in cui sono presenti figure riconducibili ai suoi caratteri²⁴⁶, la sua riscoperta viene imposta principalmente dalla constatata inadeguatezza delle tecniche fittiziamente risarcitorie o soddisfattive ad operare efficacemente nel campo della tutela dei beni immateriali. La scarsa difesa che finora ha offerto il denaro non dipende soltanto dalla impossibilità di compararlo all'intrinseco valore di quei beni personali che non tollerano una stima, ma deriva principalmente dalla scelta di porre al centro della costruzione il soggetto danneggiato per il quale può essere indifferente acquisire quella somma. Invece l'obbligazione monetaria prospettata come pena privata, essendo correlata al comportamento dell'agente, alla sua situazione di fortuna e all'intensità colposa dell'illecito, mira a colpire il danneggiante e a non rendere conveniente la sua azione così da dissuaderlo dal commetterla. In questo modo molti comportamenti illeciti che ora cadono nel nulla, ricevirebbero dall'ordinamento una risposta e quel *quid* ulteriore ed indefinito rispetto al semplice obbligo risarcitorio meglio servirebbe a prevenire il danno.

È a questo punto evidente la necessità che anche i giudici operino un riesame dell'istituto della riparazione del danno non patrimoniale e facciano un uso più accorto degli strumenti normativi che, se pure ancora angusti, possono contribuire, se interpretati meno restrittivamente, a difendere maggiormente l'individuo. In particolare, per la materia che ci interessa, potrebbe richiamarsi l'art. 12 della legge sulla stampa in tema di diffamazione, dove accanto al risarcimento del danno è previsto il cumulo con altra somma di danaro²⁴⁷. L'istitu-

²⁴⁵ In particolare vedere le riflessioni di G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 296 ss.; P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, p. 152 ss., ripubblicato quasi integralmente in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 186; E. MOSCATI, voce *Pena (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXXII, 1982, Milano, p. 770 ss., il quale tuttavia rileva come non vi sia alcuna certezza circa l'esistenza di una disciplina comune delle singole fattispecie che possa legittimare la creazione di una categoria indipendente o la rilevanza autonoma della pena privata, tanto che essa potrebbe essere considerata come un mero criterio descrittivo e classificatorio da riempire con le figure più disparate, come sarebbe anche dimostrato dalla distinzione in diritto privato tra pene « negoziali », « legali », « giudiziali ». L'interesse per il ricorso agli strumenti delle « pene private » è stato riconfermato nell'incontro di studi su « Le pene private », tenutosi a Pisa il 30-31 marzo 1984, con le relazioni di A. Tunc, F. Bricola, E. Moscati, P. Cendon, G. Bonilini, L. Montuschi, M. Chiti, M. Casella, M. Bianca, G. Calabresi; le notazioni introduttive al

convegno di F.D. BUSNELLI, *Verso una riscoperta delle « pene private »*, si trovano pubblicate in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 26 ss., cfr. anche l'intervento di G. BONILINI, *Pena privata e danno non patrimoniale*, *ivi*, 1984, p. 159 ss.

²⁴⁶ I recenti studi hanno infatti fornito un esauriente numero di casi che sconsigliano l'idea che la pena privata sia estranea al nostro ordinamento. In proposito E. MOSCATI, voce *Pena (diritto privato)*, cit., p. 770 ss. e P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, cit., p. 151 ss., forniscono le seguenti previsioni legali e negoziali: clausola penale, indegnità a succedere, irripetibilità della prestazione immorale, art. 129-bis cod. civ., abusi del locatore (artt. 31 e 34 legge 342/1978), art. 12 legge sulla stampa, ipotesi contemplate dalla legislazione venatoria, pene irrogate dalle associazioni ai propri membri.

²⁴⁷ « Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ex art. 185 cod. pen., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato ».

to ha finora avuto scarsa applicazione sia per la generale non conoscenza della norma, concessa unicamente su richiesta della parte lesa, sia perché ritenuto un inutile duplicato del risarcimento del danno, sia ancora per la errata regola giurisprudenziale che lo considera come un corollario della condanna penale e perciò non erogabile quando questa non intervenga (per amnistia, per mancata presentazione della querela, ecc.)²⁴⁸. Ma è stato soprattutto l'ingiustificato timore di dare attuazione ad uno strumento di sapore afflittivo che ne ha decretato il pratico fallimento; questa forma di riparazione pecuniaria infatti si può annoverare tra le « pene private » legislativamente previste²⁴⁹. Ultimamente tuttavia si sono avute due pronunce che potrebbero forse indicare un'inversione di tendenza e che hanno avuto una certa risonanza per il rilievo dei personaggi²⁵⁰. Se queste applicazioni avranno un seguito non è dato sapere, come del resto risulta incerto stabilire se effettivamente questa forma di riparazione sia in grado di realizzare quello scopo repressivo cui è finalizzata, dati anche i tempi lunghi dei nostri processi e la impossibilità di infliggerla al di fuori dei casi di diffamazione e dei fatti penalmente rilevanti²⁵¹.

19. Come il risarcimento per equivalente anche la reintegrazione in forma specifica prevista dall'art. 2058 cod. civ., che si ispira alla medesima logica risarcitoria, risulta difficilmente applicabile quando il danno sia il frutto della lesione di un bene immateriale che per sua natura è insostituibile ed infungibile²⁵².

La dottrina è tuttavia dell'avviso che un'ipotesi sia rappresentata dalla pubblicazione, a spese del danneggiante, della sentenza di condanna (per lo più il solo dispositivo) prevista genericamente dall'art. 120 cod. proc. civ. oltre che in singole fattispecie (es. art. 7

²⁴⁸ In tema si conoscono solo le seguenti pronunce: Cass. 29 ottobre 1965, n. 2300, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 726; Cass. 4 febbraio 1952, n. 567, in *Giust. pen.*, 1952, II, 636; App. Milano 15 febbraio 1967, in *Giur. it.*, 1967, II, 191; App. Bologna 26 aprile 1950, in *Arch. ric. giur.*, 1951, 555; Trib. Roma 29 dicembre 1973, in *Foro it.*, 1974, II, 190. Si vedano per la dottrina: V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale italiano*, Torino, 1956, p. 313; C. CANTARANO, *Codice della legislazione sulla stampa*, cit., p. 208. Tuttavia la Cass. 29 ottobre 1965, n. 2300, cit., non lo considera una duplicazione del risarcimento.

²⁴⁹ Accolgono tale interpretazione: V. ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. sulla stampa*, cit., p. 40; e dello stesso, *Diffamazione nelle contese politiche e riparazione pecu-*

niaria, in *Giur. mer.*, 1982, II, p. 1245; P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, cit., p. 149 ss.

²⁵⁰ Cass. pen. 16 giugno 1981, in *Foro it.*, 1982, II, 313; Trib. Torino 7 luglio 1980, cit. I casi riguardavano il processo intentato dai familiari dell'ex presidente della Repubblica G. Leone contro la giornalista C. Cerderna e la casa editrice Feltrinelli, per il libro « Giovanni Leone. La carriera di un Presidente », e la querela di M. Pannella contro il giornalista V. Gorresio.

²⁵¹ In tal senso: P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, cit., p. 153 ss., il quale ne sottolinea anche la scarsa efficacia là dove gli obiettivi dell'impresa diffamatoria non si muovano sul piano del lucro economico o allorché non sia stato conseguito alcun arricchimento.

²⁵² In proposito: G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 439 ss.

cod. civ.)²⁵³. Essa sarebbe particolarmente indicata in caso di diffusione di notizie contrarie a verità o a ristabilire la pubblica stima dell'offeso, benché in questo caso potrebbe anche sortire l'effetto contrario, determinando una ulteriore propagazione di fatti attinenti alla vita privata²⁵⁴. In virtù dell'art. 2058 si può anche aggiungere la possibilità di disporre da parte del giudice, su istanza della parte interessata o anche d'ufficio, la diffusione di dichiarazioni, comunicati, documenti atti a ristabilire la verità delle notizie pubblicate, sempre che la falsità sia imputabile al convenuto. L'efficacia di tale strumento di riparazione morale e satisfattoria per l'offeso e al tempo stesso sanzionatoria per il responsabile della lesione, potrebbe essere elevata in quanto l'accertamento giudiziale garantisce la fondatezza del comunicato che può intervenire anche dopo un certo lasso di tempo o raggiungere un diverso pubblico, operando quindi al di là delle ipotesi contemplate dall'art. 8 l. sulla stampa (anche per le pubblicazioni non periodiche)²⁵⁵. Secondo alcuni, tuttavia, il risarcimento in forma specifica non dovrebbe essere troppo gravoso per il danneggiante; così l'interesse alla reintegrazione dell'identità personale, quando le inesattezze siano solo di dettaglio, dovrà cedere di fronte ad un costo troppo elevato di pubblicizzazione²⁵⁶.

20. Particolarmente utile risulta l'azione inibitoria che ha la funzione di prevenire e limitare la lesione. Essa, pur essendo attribuita espressamente solo al titolare di alcuni diritti della personalità (nome, immagine, diritto morale d'autore), non è considerata un mezzo eccezionale d'intervento, sicché può estendersi legittimamente in via analogica a tutela di tutti gli aspetti della personalità e conside-

²⁵³ Per la natura risarcitoria del rimedio vedasi: F. BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1967, p. 1079 ss.; F. MANTOVANI, *Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani*, in *Arch. giur.*, 1968, p. 356. In particolare G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale dei gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 117, rileva come la reintegrazione in forma specifica sarebbe la sola misura adottabile a tutela dell'identità personale. Per la giurisprudenza, da ultimo App. Torino 10 febbraio 1983, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 87, che afferma come: « La pubblicazione della sentenza su organi di stampa può essere disposta come risarcimento in forma specifica, anche ai fini morali, e può cumularsi con un risarcimento per equivalente monetario ».

²⁵⁴ Così A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 701 e G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 446. Cfr. anche Pret. Roma (ord.), 16 giugno 1982,

cit., in cui non è stata ritenuta idonea la pubblicazione dell'ordinanza sul fondamento che avrebbe avuto uno scopo esclusivamente repressivo senza poter attenuare le conseguenze dannose; ma v. altresì Trib. Milano 5 aprile 1955, cit.

²⁵⁵ Numerosa è la giurisprudenza soprattutto pretorile: Pret. Milano (ord.), 20 luglio 1971, in *Rass. dir. cinem.*, 1971, 126; Pret. Roma (ord.), 4 aprile 1973, in *Foro it.*, 1973, I, 1892; Pret. Roma 7 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3227; Pret. Roma (ord.), 6 maggio 1974, cit.; Pret. 7 settembre 1978, in « Vita » (quotidiano) 14 settembre 1978, n. 247, p. 2; Pret. Torino 30 maggio 1979, cit.; Pret. Roma 17 giugno 1963, in *Dir. aut.*, 1964, p. 68; Pret. Roma 20 maggio 1960, *ivi*, 1960, p. 257; Pret. Napoli 7 gennaio 1969, in *Dir. giur.*, 1969, 34; Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, cit.

²⁵⁶ In tal senso: T. AULETTA, *La riparazione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 122.

rarsi rimedio generale al pari del risarcimento del danno²⁵⁷. Però se alla stampa che non ottempera all'inibitoria (ordine di cessazione dell'abuso) può essere applicata la sanzione prevista dall'art. 388 cod. pen., comma 2, non può al contrario imporsi l'esecuzione in forma specifica, stante l'art. 21 della Costituzione che consente provvedimenti di prevenzione diretta, di controllo e di sequestro degli scritti pubblicati o da pubblicare dalla stampa nelle sole ipotesi tassativamente indicate nei commi 3 e 4 della norma o nel solo ambito del buon costume²⁵⁸.

Generalmente questi interventi giudiziali sono compiuti in via d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., onde impedire l'irreparabilità del danno. Questo atipico e sussidiario provvedimento è richiesto da chi abbia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile. Data la natura generica del rimedio, il suo contenuto sarà determinato volta per volta dal giudice con riferimento al caso di specie, pur tenendo necessariamente conto dei limiti che l'intervento giudiziale incontra, dovendosi concretizzare in valutazioni largamente discrezionali²⁵⁹.

Proprio questa discrezionalità ha posto in dubbio la legittimità di tale strumento sanzionatorio in caso di abusi commessi a mezzo stampa, per le limitazioni che così si apporterebbero alla libertà di pensiero²⁶⁰. Investita della questione, la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso con una criticabile sentenza interpretativa in cui ha fissato i principi secondo i quali deve essere coordinato l'art. 21 della Costituzione con la disciplina dettata rispettivamente dagli artt. 700 cod. proc. civ. e 161 legge 633/1941²⁶¹. In tal senso, pur riconfermando che il fine perseguito dall'art. 21, comma 3 della Costituzione è quello di evitare che, fuori delle ipotesi ivi contemplate (delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente autorizza il sequestro o casi di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili), interventi cautelari od amministrativi impedi-

²⁵⁷ V.: A. FRIGNANI, voce *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 565 e *L'injunction nel common law e l'inibitoria nel processo italiano*, Milano, 1974; A. D'URSO, *Tutela dell'immagine e limiti della tutela inibitoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1979, p. 382; V. SCALISI, *Lesione della identità personale e danno non patrimoniale*, cit., p. 441; M. GARUTTI e F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 86 ss. Contro l'estensione R. SCOGNAMIGLIO, voce *Illecito (diritto vigente)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 164 ss.

²⁵⁸ In tal senso: L. MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, cit., p. 146.

²⁵⁹ Per ulteriori applicazioni oltre a

quelle ricavabili dalla nota 255, si vedano: Pret. Roma (ord.), 2 giugno 1980, cit.; Pret. Roma (ord.), 16 giugno 1982, cit.; le difficoltà diventano tanto maggiori in materie come quella politica non consuete per i giudici: cfr. Pret. Torino (ord.), 30 maggio 1979, cit.

²⁶⁰ A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, cit., p. 72; G. GIACOBBE, *Note in tema di « strumenti di sanzione » per la tutela dei diritti della persona, in Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1980, p. 489.

²⁶¹ Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 1525; la questione era stata sollevata dalla Pret. Roma 30 dicembre 1968, in *Giur. cost.*, 1969, p. 800 e poi anche dalla Pret. Roma 20 dicembre 1970, in *Giur. cost.*, 1971, p. 896. Cfr. ancora Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in *Giur. cost.*, 1973, p. 354, con nota di G. PUGLIESE.

scano o ostacolino la libera circolazione della pubblicazione, ha ammesso che i diritti inviolabili dell'uomo (nella specie il diritto all'immagine) possano essere tutelati mediante sequestro o provvedimenti inibitori senza violare l'art. 21, solo quando si tratti di attività strumentali o di cose destinate alla pubblicazione, ma non ancora pubblicate. Perciò, in particolare per il sequestro, valido mezzo preventivo che paralizza il reiterarsi di una trasgressione con funzione anche sanzionatoria e di ammonimento, bisognerebbe distinguere la stampa come mezzo espressivo già realizzato, e pertanto insequestrabile per i già citati limiti previsti dall'art. 21, dall'attività preparatoria rispetto all'attuazione della manifestazione del pensiero (nel caso di specie al fine di ostacolare lo sfruttamento commerciale dell'immagine altrui). Il trattare più duramente il tentativo dell'esecuzione rispetto alla già avvenuta pubblicazione può sembrare tuttavia una soluzione discutibile poiché potrebbe, se non rettivamente o restrittivamente compresa, eludere a monte il divieto costituzionale. Al contrario il sequestro di una pubblicazione periodica in base all'art. 700 cod. proc. civ. è pienamente legittimo quando la pubblicazione integri un'ipotesi delittuosa²⁶².

21. Una forma riparatoria *sui generis* è il diritto di rettifica previsto dall'art. 8 l. sulla stampa così come modificato dall'art. 42, legge 816/1981 e dall'art. 7, legge 103/1975²⁶³. Questo strumento, compatibile con il risarcimento del danno²⁶⁴, prescinde dalla colpa di chi compie la divulgazione e dalla effettiva falsità della notizia, ed ha lo scopo di riportare i fatti alla subbiettiva verità di chi si ritiene leso da quanto impropriamente pubblicizzato dai mezzi di comunicazione di massa. La sua funzione non è pertanto quella di ristabilire la verità dei fatti in assoluto, ma di mostrarne l'incertezza o la possibile diversa interpretazione. D'altro lato essa si deve riferire solo ad avvenimenti e pensieri ritenuti contrari a verità o lesivi della dignità, senza poter in alcun modo riguardare i commenti, i giudizi di valore, le valutazioni espresse dal giornalista²⁶⁵.

²⁶² Ancora Corte Cost. nella sentenza 9 luglio 1970, n. 122, cit. V. anche F. BILE, *Libertà di stampa, tutela costituzionale e limiti di sequestrabilità della stampa*, in *Giust. civ.*, 1969, III, 27; L. MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, cit., p. 301 ss. La Pret. Roma con l'ord. 6 giugno 1982, cit., ha ammesso il sequestro di fotografie già pubblicate per evitarne la ripubblicazione.

²⁶³ G. GIACOBBE, *Note in tema di « strumenti di sanzione » per la tutela dei diritti della persona*, cit., p. 489, avverte che « l'ambito di tutela rispettivamente dell'art. 700 cod. proc. civ. e dell'art. 8 l. sulla stampa, è diverso perché l'art. 8 attribuisce al privato un diritto d'azione per la tutela della sua personalità lesa dall'inesattezza del-

l'informazione. Tuttavia in ragione della natura (penale) della sanzione, tende alla tutela di un interesse generale (entro il quale si colloca quello individuale del soggetto leso) all'obiettività dell'informazione. La tutela accordata dall'art. 700 è posta tipicamente per la garanzia di un interesse individuale del soggetto leso se ed in quanto, ovviamente, sia configurabile la lesione di diritti soggettivi. Così l'ambito processuale è diverso, perché diverse sono le situazioni tutelate ».

²⁶⁴ Così la Cass. 13 maggio 1958, n. 1563, in *Giur. it.*, 1958, I, 1390, ritiene che il diritto di rettifica non escluda il risarcimento del danno.

²⁶⁵ In tal senso esattamente Cass. 16 aprile 1971, in *Arch. pen.*, 1972, p. 308.

Per quanto riguarda la sua natura giuridica non pare, in primo luogo, che essa possa qualificarsi come una vera e propria misura di risarcimento in forma specifica in quanto, in mancanza di un accertamento giudiziale, lo strumento è inidoneo a ingenerare nei terzi la convinzione dell'assoluta infondatezza delle notizie rettificate e quindi a ripristinare l'interesse leso²⁶⁶.

D'altro lato essa non va confusa né con gli strumenti dell'accesso alla stampa periodica e alla radiotelevisione di Stato intesi in senso tecnico²⁶⁷, né con l'espressione della libertà di autodeterminazione in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione²⁶⁸.

Più propriamente questo diritto dovrebbe consentire, nel campo civilistico, ai singoli o alle associazioni, di poter esprimere la propria versione su determinati fatti o di correggere o integrare la propria immagine così come risultante dalla notizia oggetto di rettifica. Nell'ottica pubblicistica invece dovrebbe rendere possibile allo Stato e alla collettività in generale di ottenere una corretta informazione sia con la pubblicazione di notizie vere e controllate, in quanto la possibilità della rettifica potrebbe sortire l'effetto di un efficace deterrente per il giornalista che abusi del suo diritto, sia attraverso la dialettica con essa ottenuta. Tale diritto garantirebbe infatti ai privati una sorta di partecipazione al medesimo mezzo d'informazione e arricchirebbe e differenzerebbe il concetto pluralistico delle voci indirizzate al pubblico²⁶⁹. Si è tuttavia già detto della sua ben poca efficacia pratica, in quanto raramente il lettore si soffermerà su quelle poche righe con la stessa attenzione che aveva prestato per la notizia clamorosa.

Nel settore della stampa, affinché la rettifica raggiunga, almeno in teoria, il suo scopo, è però sempre necessaria una equivalenza formale tra « notizia » e susseguente « rettifica » al fine di contrastare pienamente l'originaria comunicazione²⁷⁰. Sarebbe infatti inutile se essa fosse pubblicata in ritardo o in maniera incompleta o su altra pagina, come in realtà accadeva secondo una poco encomiabile prassi giornala-

²⁶⁶ Cfr. T. AULETTA, *La riparazione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 120; *contra*: F. COLUCCI, *Riflessioni in tema di rettifica quale forma di reintegrazione*, in *Giur. merito*, 1981, p. 1174 s.s.; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 245; M. POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento da illecito civile*, Milano, 1964, p. 423.

²⁶⁷ Ma in tal senso C. CHIOLA, *L'accesso alla stampa periodica per la rettifica dei fatti e la difesa della dignità personale*, in *Giur. cost.*, 1974, p. 1455 ss.

²⁶⁸ Tesi sostenuta da E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, in *Il dir. delle radiodiff. e telec.*, 1976, p. 470.

²⁶⁹ Sul punto: E. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 468; T. AULETTA, *La riparazione del danno per la diffusione di no-*

tizie contrarie a verità, in *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 120. Parlano di « equivalente informativo » e di « arricchimento notiziale » E. SANTORO, *Frammenti per una ricerca in tema di rettifica*, cit., p. 470; O. DOMINIONI, *Il diritto di rettifica: prassi e prospettive*; A. MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato*, ambedue in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa (Atti del Convegno)*, Milano, 1979, p. 142 ss. V. ZENO-ZENCovich, *Il diritto di rettifica ed all'identità personale a tutela della personalità del singolo e del gruppo*, cit., p. 153; F. MACIOCE e A. FIGONE, *Diritto di rettifica e identità personale*, note a Pret. Roma 12 gennaio 1984, in *Giur. it.*, 1984, II, 2, 201 ss.

²⁷⁰ Così M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie della rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 123.

listica a cui hanno tentato di ovviare le modifiche all'art. 8 l. sulla stampa, introdotte dalla legge 5 agosto 1981, n. 416²⁷¹. In tal senso la rettifica va ora pubblicata non oltre i due giorni per i quotidiani, in testa di pagina e nella medesima pagina della notizia lesiva; non oltre il secondo numero per i periodici, nella medesima pagina. Le rettifiche, che devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate, si devono altresì pubblicare nella loro interezza (purché contenute nei limiti di trenta righe) e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia contestata²⁷². Mentre nella precedente disciplina solo l'informazione con la quale si attribuivano atti, pensieri o affermazioni lesive della dignità o ritenuti non corrispondenti a verità, davano luogo alla rettifica in applicazione di un criterio obiettivo e di uno soggettivo, attualmente è sufficiente che « siano ritenuti » lesivi della dignità oltre che non rispondenti al vero, cosicché, includendovi anche la inesatta pubblicazione delle immagini, si tutelano maggiormente i diritti dell'individuo valorizzando il giudizio soggettivo del rettificante²⁷³. Immutata rimane invece l'impossibilità per il direttore del giornale di accertare l'obiettiva esistenza della lesione (in quanto verrebbe compromesso il libero uso del mezzo di circolazione del pensiero), o l'infondatezza della rettifica, a meno che questa non abbia un contenuto suscettibile di incriminazione penale²⁷⁴. La rettifica può essere anche accompagnata da un titolo che la sintetizzi e che il direttore deve accogliere unitamente al testo. È controverso se questo titolo debba essere vincolante o invece considerato solo « una mera proposta fatta dal richiedente che potrebbe essere accolta ovvero non accolta dal direttore che potrebbe sostituirla con altro titolo (...) purché idoneo a smentire in modo categorico la notizia data »²⁷⁵. In relazione al contenuto la rettifica dovrebbe apparire come una dichiarazione « oggettivamente » idonea a controbalanciare la notizia inesatta senza che in essa siano inclusi commenti, opinioni, giudizi di valore, slogans propagandistici, cioè « dichiarazioni non funzionali alla ricostruzione di quella verità storica che s'intende rettificare »²⁷⁶. Evidentemente infatti la rettifica

²⁷¹ In generale vedasi: E. SANTORO, *La rettifica delle notizie nella legge 5 agosto 1981, n. 416 (spunti di esegesi e commento)*, in *Giust. pen.*, 1982, II, 184. Per la tassatività dell'obbligo della collocazione della rettifica, da ultima Pret. Roma (ord.), 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1323, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH ed in *Foro it.*, 1984, I, 604.

²⁷² Per il particolare problema dell'eccessiva lunghezza della rettifica (prima della riforma), vedasi Pret. Torino 26 maggio 1973, in *Giur. it.*, 1974, II, 111.

²⁷³ Sul punto: E. ROPPO, *Il diritto di rettifica della disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 463; V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conforme e dubbi*, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1017.

²⁷⁴ Pret. Roma 12 novembre 1982, cit. Secondo M. PIAZZOLLA, *Obbligo di rettifica e contrarietà al vero*, in *Corti Brescia*, 1952, p. 528 ss. (in part. 635), il direttore non incorrerebbe in responsabilità quando l'autore della rettifica era consapevole della sua non rispondenza al vero.

²⁷⁵ Così Pret. Verona 21 dicembre 1982, cit., ma *contra* la nota critica di M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie della rettifica*, cit., p. 132, per il quale ciò sarebbe una palese limitazione della facoltà di rettifica che potrebbe in vario modo snuirla efficacia e validità. Più dubbioso V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica: innovazioni, conferme e dubbi*, cit., p. 1020.

²⁷⁶ Ancora Pret. Verona 21 dicembre 1982, cit.

può chiarire, specificare, integrare, ma sempre con immediato riferimento alle notizie pubblicate, senza alcuna possibilità di introdurre elementi o valutazioni favorevoli al richiedente. È perciò certa la possibilità per il direttore di rifiutare la pubblicazione quando essa solo indirettamente si riferisca alla notizia contestata; tanto più se la richiesta di rettifica è pretestuosa, arbitraria, clamorosamente infondata e palesemente animata da spirito di « chicane » contro il mezzo cui si dirige²⁷⁷. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata o incompleta pubblicazione, costituendo pregiudizio grave ed irreparabile, porta, ai sensi della nuova normativa, all'applicazione in via d'urgenza del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., oltre che alla punizione d'ufficio del direttore responsabile ai sensi dell'art. 8 l. sulla stampa²⁷⁸. Si discute altresì se la pubblicazione della rettifica possa o non possa essere fatta con una « coda di commento » da parte del quotidiano o meglio del giornalista preso personalmente in causa. Pare comunque che sia entrata nel costume giornalistico e che ciò abbia dato luogo al formarsi di una vera e propria consuetudine²⁷⁹.

Più limitata ancora è la tutela offerta dalla rettifica nelle diffusioni radiotelevisive del monopolio pubblico e delle emittenti via cavo. Da un lato si richiede infatti che le notizie pubblicate siano effettivamente contrarie a verità, sicché è implicita la possibilità, per il direttore, di un potere di controllo sulla fondatezza della rettifica medesima. D'altro lato l'art. 7, comma 5, legge 103/1975 consente che le rettifiche vengano effettuate « salvo casi di particolare rilevanza... » nell'ambito di apposite trasmissioni « senza ritardo ». Il differente trat-

²⁷⁷ Così E. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 470, il quale parla di « abuso del diritto » e di esercizio del diritto « in modo difforme dalle ragioni per le quali gli fu concessa la tutela legislativa ».

²⁷⁸ Cfr. Pret. Bari (ord.), 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 817; Pret. Roma 12 novembre 1982, cit. Piuttosto critica per questa scelta legislativa M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie della rettifica, con particolare riguardo al direttore di fatto*, in *Giur. merito*, 1979, p. 766. Il Pretore di Roma con l'ord. 16 maggio 1969, in *G.U.* 21 luglio 1972, n. 158, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. sulla stampa in relazione all'art. 3 della Costituzione, poiché si procede d'ufficio e non su istanza di parte. La Corte Cost. con sentenza 15 maggio 1974, n. 133, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 414, si è però pronunciata in via di rigetto.

²⁷⁹ Vedasi R. FRANCESCHELLI, *Il giornalista e il suo diritto alla « coda »*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, p. 412 in nota a Cass. 19 maggio 1979, n. 2885 (ancora sul mutamento d'indirizzo del « Corriere della Sera »). Nella

specie si è affermato che perché il giornalista possa essere privato del suo diritto alla « coda », bisogna che egli acconsenta a tagliarla o comunque glielo si chieda. Se invece la taglia il direttore o chi per lui, ciò mette il giornalista, mutilato contro la sua volontà della sua « appendice », nel caso previsto dall'art. 32 CCNL, comma 2 (clausola di coscienza). Il Pret. Roma con l'ord. 7 gennaio 1984, cit., ha però negato che la rettifica, concessa con provvedimento d'urgenza, possa avere alcuna nota di commento con carattere abusivo o riduttivo. Questo divieto, venendo contro una consolidata prassi, ha suscitato vivaci reazioni e proteste da parte degli organi della stampa, del Consiglio Nazionale dell'Ordine nella persona del suo Presidente S. Barbati che ha ribadito come sia sempre consentito al giornale di riaffermare « la verità », e della Federazione della Stampa che ha parlato di « censura preventiva ». Tuttavia se non è opportuno vietare in via generale il commento di una rettifica, la decisione del Pretore di Roma è da condividersi in quanto, nella specie, la rettifica era stata elusa e ridotta dal commento redazionale. Si veda in proposito *La Repubblica* del 27 dicembre 1983, p. 4.

tamento è giustificato, a livello legislativo, per le diverse esigenze e caratteristiche che separano la stampa dalla televisione²⁸⁰.

Vi è poi da rilevare come il diritto di rettifica previsto dalla legge 103/1975 copra solo il settore dell'informazione televisiva di Stato, mentre l'emittenza privata via etere, rimane priva di qualsiasi disciplina²⁸¹.

²⁸⁰ Un'analogia disparità di trattamento normativo tra i due mezzi di comunicazione di massa si ravvisa, da un lato, nel monopolio che sottende il settore radiotelevisivo e che non è per la stampa e, dall'altro, nella differente disciplina penale e processuale penale per la diffamazione commessa con la stampa per la quale è previsto un regime più severo rispetto al più blando stabilito per l'analogo reato commesso col mezzo radiotelevisivo. In relazione a questo strumento il Trib. Roma (ord.), 29 ottobre 1980, in *Foro it.*, 1981, 2, 1, 291, ha sollevato la questione di costituzionalità ex art. 3 della Costituzione, in quanto, dovendo l'informazione pubblica radiotelevisiva essere improntata ai principi dell'indipendenza ed obiettività, le notizie e le valutazioni espresse acquisterebbero un particolare grado di attendibilità per il destinatario. In tal modo l'eventuale carattere diffamatorio della divulgazione verrebbe potenziato in maniera elevata, tenuto anche conto della capillare diffusione del mezzo di comunicazione. La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso con la pronuncia del 22 ottobre 1982, n. 168,

in *Giur. it.*, 1983, I, 515, con nota critica E. ROPPO, ritenendo che la stampa costituisca un mezzo di diffamazione ben più pericoloso di altri mezzi di pubblicità, contraddicendo, peraltro, quanto aveva affermato nella sentenza 21 luglio 1981, cit.; cfr. anche Corte Cost. 20 gennaio 1977, n. 42, in *Giur. it.*, 1977, I, 556, riferita agli autori del telegiornale.

²⁸¹ Esistono soltanto progetti di regolamentazione (v. art. 21 del progetto elaborato agli inizi del 1982 dall'allora Ministro delle PPTT on. Gaspari, mai formalizzato in disegno di legge), orientati a provvedere che l'effettuazione delle rettifiche avvenga in tempi brevi e precisi (a differenza di ciò che è stabilito nell'attuale disciplina della RAI, dove è sufficiente, come si è detto, che esse siano fatte « senza ritardo »), e ad escludere che le rettifiche siano predisposte in apposite trasmissioni (cosa che per la RAI è la regola). La non giustificabile diversità di regimi legali, in relazione al diritto di rettifica, tra RAI ed emittenti private, comporta però la necessità di riesaminare la materia.